

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.		PAG.
ABATE: Rivalutazione pensione agli artigiani. (12928)	7435	CRUCIANI: Irregolarità amministrative al comune di Polino (Terni). (15585) . .	7448
ALBA: Concorso ad assistente di stazione delle ferrovie dello Stato. (16681) . .	7436	CRUCIANI: Imposte di famiglia in Cannara (Perugia). (16038)	7449
ALESÌ: Contributo all'E. C. A. di Venezia. (16341)	7436	GUTTITTA: Provvedimenti per il riscatto di alloggi militari « Incis ». (16501) . . .	7449
ALESSI CATALANO MARIA: Vendita di grano da parte della Federconsorzi di Palermo. (15072)	7437	D'ALESSIO: Tassazione del consorzio di bonifica pontina. (15459)	7449
ALPINO: Rivalutazione cespiti delle imprese. (14723)	7437	DARIDA: Sospensione sfratti ai sottufficiali dell'esercito da stabili « Incis » in Roma. (16584)	7450
AMENDOLA PIETRO: Riduzione degli estimi catastali da parte dell'ufficio tecnico erariale di Salerno. (16258).	7440	DE CAPUA: Cattura di motopescherecci italiani da parte jugoslava. (15445) . . .	7451
AVOLIO: Costruzione nuova officina veicoli del compartimento ferroviario di Napoli. (16665)	7440	DELFINO: Indennità di residenza alla farmacia rurale di Ortona dei Marsi. (L'Aquila) (16174)	7452
BAVETTA: Situazione lavoratori dell'industria ittica. (15189)	7441	DELLA BRIOTTA: Pubblicazione relazione della Commissione di inchiesta su Caporetto. (16175)	7452
BONEA: Rivalutazione pensioni agli artigiani (12724)	7441	DE PASCALIS: Mutuo per la costruzione della sede comunale in Val di Nizza (Pavia). (13801)	7452
BOVA: Approvvigionamento idrico nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. (16522)	7442	DI GIANNANTONIO: Attività dell'Ente Fucino in Abruzzo. (16549)	7452
BRANDI: Nomina a componente la commissione distrettuale delle imposte dirette del sindaco di Cetrara (Salerno). (15778)	7443	DI LEO: Situazione lavoratori dell'industria ittica. (15657).	7453
BRUSASCA: Malintesi tra un italiano e due etiopici in un locale notturno di Roma. (15971)	7443	DI LEO: Finanziamento al consorzio di bonifica del bacino dell'alto e medio Belice. (16106)	7453
CAIAZZA: Inclusioni coattiva di due terreni di Montespertoli (Firenze) nella riserva di caccia Aliano. (16205).	7444	DURAND DE LA PENNE: Rimborso tassa di fabbricazione sul carburante ai concessionari di autopubbliche. (16338) . . .	7453
CAIAZZA: Tassazione sui contratti di mutuo stipulati dalle casse di risparmio. (16364)	7445	FABRI FRANCESCO: Tenore di alcole metilico nei mosti e vini. (15895)	7454
CALVARESI: Rimborso spese d'alloggio all'insegnante Tonino di Silvestre di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). (16026)	7446	FINOCCHIARO: Attività sindacale nel compartimento ferroviario di Bari. (16587)	7455
CERAVOLO: Riapertura fornace Totti in Villanova Marchesana (Rovigo). (15562)	7447	FIUMANÒ: Provvidenze per danni da gelate a Palmi (Reggio Calabria). (16208) . .	7456
CERAVOLO: Consegna al comune di Padova di terreno del poligono di tiro militare. (16412)	7447	FIUMANÒ: Sistemazione edificio postale in Reggio Calabria. (16324)	7456
		GAGLIARDI: Mosti e vini provenienti da vigneti selvatici. (12753)	7456

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

	PAG.		PAG.
GAGLIARDI: Modifica della struttura dei campionati di calcio di serie A. (15104)	7456	MUSSA IVALDI VERCELLI: Benestare valutario a Mario Chiole già titolare del maglificio Poletti di Torino. (16728)	7467
GAGLIARDI: Sciopero dipendenti de La Provvidente di Milano. (15132)	7457	PELLEGRINO: Situazione lavoratori dell'industria ittica. (15428)	7467
GAGLIARDI: Ricorso mezzadri contro la trasformazione dell'azienda Franchini di Ceggia (Venezia). (16009)	7457	PELLEGRINO: Velocità dei treni sulla linea Castelvetro - Salaparuta (Trapani). (16437)	7468
GELMINI: Elezioni della Mutua malattia artigiani di Milano. (16076)	7458	PELLICANI: Divieto di caccia alla selvaggina migratoria per un quinquennio. (16337)	7468
GIOMO: Tenenza carabinieri a Mortara (Pavia). (16246)	7459	PIGNI: Comportamento del direttore dell'ufficio successione di Roma. (16498)	7468
GOLINELLI: Ricorso mezzadri contro la trasformazione dell'azienda Franchini di Ceggia (Venezia). (16052)	7459	PIRASTU: Teletrasmissione diretta dell'incendio di Pugilato Burruni-Mc Gowan. (16623)	7469
GRILLI: Aggiornamento posizioni assicurative dei coloni e mezzadri di Ascoli Piceno. (12943)	7459	PUCCI EMILIO: Provvidenze per danni da straripamento in provincia di Pistoia. (15177)	7469
GUARIENTO: Consorzi di bonifica. (13920)	7460	QUARANTA: Comportamento di un funzionario della Cassa per il mezzogiorno di Napoli. (16385)	7469
JACAZZI: Atteggimento commissario prefettizio nei confronti dell'istituto San Lorenzo di Aversa (Caserta). (15887)	7460	QUARANTA: Opere di miglioramento fondiario nella zona del Vallo di Diano (Salerno). (16397)	7470
JACAZZI: Contributi per danni da terremoto al comune di Aversa (Caserta). (16092)	7461	RAFFAELLI: Prezzo di un terreno per costruzione di un edificio scolastico in Viareggio (Lucca). (16376)	7470
JACAZZI: Indennità di buonuscita ai dipendenti da enti locali. (16311)	7461	RICCIO: Potenziamento impianto idrico dei Dragoni (Caserta). (16541)	7471
LETTIERI: Imponibile sui contratti d'appalto. (16400)	7461	RIGHETTI: Concorsi alla qualifica di segretario o equiparato nell'amministrazione dello Stato. (15253)	7471
LIZZERO: Applicazione legge sulle provvidenze agli agricoltori danneggiati da maltempo. (15965)	7462	SANTAGATI: Aeroporto di Catania. (15805)	7473
LUCCHESI: Approvvigionamento idrico dell'isola d'Elba (Livorno). (16463)	7462	SERVADEI: Scalo merci ferroviario di Cesena (Forlì). (16620)	7473
LUCCHESI: Scuola elementare in Ponticello di Portoferraio (Livorno). (16464)	7463	SFORZA: Indennità di buonuscita a dipendenti di enti locali. (16286)	7474
MACCHIAVELLI: Trasferimento a Roma di società petrolifere genovesi. (16007)	7463	SINESIO: Situazione lavoratori dell'industria ittica. (15790)	7474
MANCO: Procedimento disciplinare a carico di Rizzello Carmine agente di custodia nelle carceri di Brindisi. (3098, già orale)	7464	SINESIO: Fitto per il palazzo dei Normanni in Palermo. (16170)	7474
MARRAS: Stanziamenti comunitari per l'agricoltura in Sardegna. (3760, già orale)	7464	SPONZIELLO: Pensione privilegiata ordinaria a Zappatore Luigi. (15747)	7476
MARRAS: Vigilanza sulle sofisticazioni dell'olio all'istituto agrario di Sassari. (3763, già orale)	7465	STORCHI: Qualifica ai licenziati dagli istituti professionali. (16279)	7476
MARRAS: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Sassari. (15414)	7465	SULOTTO: Benestare valutario a Mario Chiole già titolare del maglificio Poletti di Torino. (16625)	7476
MARRAS: Licenziamenti nell'« Etfas ». (15709)	7466	URSO: Contributi della C. E. E. al mercato oleario italiano. (15736)	7477
MATTARELLA: Terza pista e aerostazione all'aeroporto di Punta Raisi (Palermo). (16441)	7466	VINCELLI: Soppressione distacco vigili del fuoco di Bagnara Calabria (Reggio Calabria). (16527)	7478
MATTARELLI: Restituzione I. G. E. per il pollame esportato. (16525)	7466	VIZZINI: Tariffe di trasporto merci sui tratti ferroviari Reggio Calabria-Messina e Villa San Giovanni-Messina. (16674)	7478
MILIA: Indennità di buonuscita ai dipendenti da enti locali. (16500)	7467		

ABATE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritengano opportuno — dopo l'entrata in vigore della legge del 21 luglio 1965, n. 903, contenente norme per la riforma e il miglioramento dei trattamenti di pensione I.N.P.S. — esaminare la possibilità di rinviare, predisponendo un apposito provvedimento legislativo l'applicazione dell'aumento del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, considerate le condizioni generali in cui versa l'artigianato, il sensibile aumento subito dai contributi obbligatori di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, dovuti per l'assistenza sanitaria, la constatazione che in numerosi casi gli artigiani delle province di Lecce, Brindisi e Taranto sono stati costretti a cessare la propria attività e ad emigrare nel nord Italia o all'estero, l'accertamento che con la precitata legge del 21 luglio 1965, n. 903, i contributi invalidità, vecchiaia e superstiti dovuti dagli artigiani sono stati portati da lire 600 a lire 1.200 (cento per cento dell'onere contributivo contro un aumento delle pensioni del 20 per cento su una base uniforme di lire 10.000) e la chiara evidenza della sperequazione del trattamento pensionistico tra le categorie dei lavoratori in genere e quelle degli artigiani, il cui fondo di pensione I.N.P.S. risulta considerevolmente attivo.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se, analogamente a quanto è stato fatto in favore di altre categorie dei lavoratori non ritengano opportuno portare i minimi di pensione a lire 19.500 per i titolari che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e a lire 15.600 per quelli di età inferiore e che venga ad essere presa in seria considerazione la giusta rivendicazione della categoria intesa ad ottenere il diritto alla pensione all'età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. (12928)

RISPOSTA. — Per quanto concerne, preliminarmente, il raffronto operato fra aumento del 20 per cento delle prestazioni riguarda esclusivamente i trattamenti minimi, vale a dire quelle pensioni il cui importo supera spesso sensibilmente il trattamento che spetterebbe al pensionato in relazione ai contributi versati nell'arco della sua vita lavorativa.

Avuto, invece, riguardo alle pensioni contributive, è da rilevare che l'aumento effettivo di tali prestazioni, a seguito della legge n. 903, n. 1965, è pari al 57 per cento. Tale legge, infatti, per gli artigiani ha elevato il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni

base da 55 a 66,4 corrispondente al predetto aumento percentuale delle prestazioni.

Per valutare, poi, esattamente l'incidenza dell'incremento contributivo di adeguamento (da 600 a 1.200 mensili) sugli artigiani, è opportuno fare un raffronto fra la situazione di questi lavoratori e quella dei lavoratori subordinati.

Premesso che gli artigiani versano un contributo base di lire 44 mensili corrispondente alla terza classe di retribuzione di cui alla tabella allegata alla legge n. 905 del 1965 e che, quindi, il raffronto va fatto con le categorie di lavoratori dipendenti rientranti nella stessa classe di retribuzione compresa fra lire 27.600 e lire 43.200 mensili, si rileva che, per i lavoratori subordinati è richiesto un contributo integrativo variante tra lire 4.319 e lire 6.760 e tra lire 5.147 e lire 8.056, rispettivamente, a seconda che trattasi di dipendenti da imprese industriali o da altre aziende, mentre per gli artigiani il contributo ammonta a lire 1.200.

Pertanto, nonostante l'aumento da 600 a 1.200 lire gli artigiani si trovano ancora in una situazione privilegiata rispetto alle corrispondenti categorie di lavoratori subordinati.

Per quanto riguarda la proposta parificazione del trattamento minimo degli artigiani a quello riservato ai lavoratori subordinati, a parte quanto è stato riferito circa il diverso apporto contributivo di quest'ultimi, si fa rilevare che il trattamento minimo costituisce già un rilevante onere per la speciale gestione la quale, pur considerando i notevoli vantaggi patrimoniali conseguiti dalla istituzione del Fondo speciale, denunciarebbe molto presto, per effetto dei nuovi maggiori oneri, un andamento nettamente sfavorevole.

In merito all'abbassamento del limite di età per il conseguimento del diritto a pensione, si fa presente infine che debbono ritenersi sempre validi i seguenti motivi, in base ai quali, in sede di approvazione della legge 4 luglio 1959, vennero stabiliti limiti di 65 e di 60 anni, rispettivamente per gli uomini e per le donne:

a) le caratteristiche del lavoro autonomo sono del tutto diverse da quelle del lavoro subordinato: mentre infatti per quest'ultimo, quando i lavoratori hanno raggiunto i limiti di età pensionabile stabiliti dal vigente ordinamento, risulta difficile una nuova occupazione, la stessa cosa non si verifica per i lavoratori autonomi, la cui attività è indipendente dal mercato del lavoro e cessa *ad libitum* degli interessati.

L'unica eccezione introdotta nell'ordinamento previdenziale per i pescatori autonomi o associati, i cui limiti di età pensionabile sono stati appunto parificati a quelli dei lavoratori subordinati, è da porsi in relazione al tipo di attività — particolarmente usurante e pericolosa — esercitata da tali lavoratori;

b) per i lavoratori autonomi è meno pressante che per i lavoratori dipendenti il problema dell'occupazione delle nuove leve di lavoratori: problema questo che ha indotto il legislatore a mantenere fermi i limiti di età pensionabile previsti dal vigente ordinamento generale;

c) la riduzione del limite di età comporterebbe, come riflesso immediato di ordine finanziario, una flessione nei livelli delle prestazioni e, soprattutto, un inevitabile aumento dei contributi degli interessati: ed infatti, anche tenuto conto del meccanismo del fondo sociale e della sua incidenza sulle varie gestioni, il contributo dello Stato — determinato in misura fissa dalla legge n. 903 del 1965 — non può subire variazioni per il quinquennio successivo alla stessa legge.

D'altra parte, non potrebbe nemmeno ammettersi che un maggior onere determinatosi in una qualsiasi gestione speciale — nella specie degli artigiani — attraverso il sistema del fondo sociale, possa essere riservato sulla gestione generale.

Una soluzione nel senso richiesto, comunque, può essere esaminata non autonomamente ma nel contesto della riduzione dei limiti di età pensionabile per tutti i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti, ecc.), con tutti gli oneri conseguenziali, ai quali, allo stato, non è possibile far fronte.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ALBA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui a distanza di 20 mesi dall'espletamento del concorso a 300 posti di « assistente di stazione » non si è ancora provveduto alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, né alla immissione degli stessi nei relativi ruoli dell'amministrazione.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì quali urgenti provvedimenti il ministro intenda prendere a carico degli eventuali responsabili di tale assurdo e ingiustificato ritardo, e quali accorgimenti intenda prendere perché un simile andazzo di cose non abbia più a ripetersi in casi consimili. (16684)

RISPOSTA. — Al concorso pubblico a 300 posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, hanno complessivamente chiesto di partecipare, nei 14 compartimenti interessati, circa 35 mila cittadini. Tale imponente numero di concorrenti ha determinato non solo un eccezionale lavoro da parte delle commissioni esaminatrici, ma anche — dopo che le commissioni medesime, espletate le proprie incombenze, avevano rassegnato le graduatorie e i relativi atti — un'attività altrettanto laboriosa per la prescritta revisione d'ufficio delle graduatorie stesse, prima del loro inoltro all'approvazione, tanto che finora è stato possibile far approvare, e registrare alla Corte dei conti, soltanto tre graduatorie compartimentali.

Va aggiunto, d'altra parte, che le condizioni attuali del servizio ferroviario sono notevolmente diverse da quelle del 1963, allorché fu predisposto il bando di concorso in argomento, sicché non si sono venuti a determinare motivi per adottare provvedimenti eccezionali atti ad accelerare la procedura concorsuale.

Ciò premesso si assicura che le restanti graduatorie compartimentali sono in corso di approvazione. All'assunzione del personale interessato potrà addivenirsi non appena la Corte dei conti avrà registrato le relative graduatorie e dopo l'espletamento delle altre conseguenziali fasi concorsuali.

Quanto precede rende evidente la insussistenza di responsabilità per la finora mancata assunzione dei vincitori del concorso in questione.

Il Ministro: SCALFARO.

ALESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere al fine di fronteggiare la difficile situazione in cui si è venuto a trovare l'ente comunale di assistenza di Venezia.

Rilevato che il contributo statale al suddetto ente ammonta a lire 150 milioni circa e che le sole spese di amministrazione — data la particolare configurazione topografica del territorio comunale — ascendono a 120 milioni, l'interrogante domanda al ministro se, con i residui 30 milioni e le modeste entrate patrimoniali di cui dispone in proprio, un ente assistenziale possa svolgere proficuamente e serenamente gli specifici compiti sociali per cui è stato creato. (16341).

RISPOSTA. — Per venire incontro alle esigenze funzionali dell'E.C.A. di Venezia, si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

confida di poter disporre, in favore dell'ente stesso, la concessione di un contributo straordinario, subordinatamente al previsto conseguimento di un'integrazione dell'apposito fondo di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ALESSI CATALANO MARIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi irregolarità che si sono verificate presso la Federconsorzi di Palermo in occasione della gara di appalto per il grano duro di qualità cappelli e timilii. Tali irregolarità hanno fatto sì che alla gara, indetta per il 17 gennaio 1966, potessero partecipare solo sei ditte esercenti l'attività molitoria delle trecento esistenti in Sicilia, perché gli inviti sono pervenuti alle altre ditte interessate a gara avvenuta, come era logico, essendo stati spediti in data 17 gennaio 1966, il giorno stesso cioè in cui la gara aveva luogo.

L'interrogante, data la gravità del caso, chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per porre fine a un così aperto sistema di favoritismo che non è certo ammissibile in un paese democratico. (15072)

RISPOSTA. — Si premette che le vendite di grano della gestione di stoccaggio sono regolate dall'articolo 8 dell'atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 5 giugno 1965, contenente le norme sull'attività degli enti assuntori del servizio di stoccaggio. Le disposizioni di tale articolo obbligano l'ente assuntore a vendere il grano a chiunque ne faccia domanda, ai prezzi e alle condizioni stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in via normale, ha compiti di mera vigilanza sul comportamento del gestore e, quindi, facoltà di verificare, in ogni momento, che questo adempia alle obbligazioni assunte, che comprendono quella di soddisfare ogni domanda di acquisto di grano, beninteso nei limiti delle disponibilità di prodotto.

La limitazione alla facoltà contrattuale, dato che il prezzo di vendita del prodotto è stabilito dallo Stato, con preclusione all'assuntore del servizio di stoccaggio della facoltà di discostarsene, non rende possibile lo svolgimento di gare, caratterizzato dalla formazione del prezzo in regime di competizione degli acquirenti.

Da notizie in possesso di questo Ministero, risulta che nessuna gara è stata effettuata per la vendita del grano dei magazzini di stoccaggio della Sicilia, e per questo le vendite sono state effettuate man mano che i compratori facevano richiesta di prodotto agli uffici periferici della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Sta di fatto che la lettera in data 17 gennaio 1966, non promana dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, assuntore del servizio di stoccaggio, ma dall'Associazione industriali mugnai e pastai che, data la penuria di grano duro sul libero mercato, ha ritenuto, nello svolgimento dell'assistenza ai propri organizzati, di dare notizia dell'esistenza di una modesta giacenza di prodotto presso i magazzini di stoccaggio. Giova precisare, inoltre che gli acquisti di grano sono stati effettuati da ben 33 e non già da 6 industriali.

Tuttavia, se l'interrogante ritiene che la parte dell'assuntore del servizio sia stato opposto rifiuto di soddisfare domande di acquisto di prodotto, pur essendovene la disponibilità, così da configurare una inadempienza contrattuale, vorrà compiacersi di farne segnalazione a questo Ministero ai fini degli eventuali rilievi, da muovere all'assuntore.

Il Ministro: RESTIVO.

ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se ravvisino la necessità di promuovere, con apposito provvedimento, un aggiornamento dei parametri di rivalutazione dei cespiti delle imprese, per adeguamento monetario, tuttora fissati dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74, che consente la rivalutazione sulla base del moltiplicatore 40 rispetto alle iscrizioni di bilancio del 1938.

Dato il tempo trascorso e dati gli intervenuti mutamenti dei prezzi, specie dei beni strumentali, installazioni e costruzioni, l'aggiornamento varrebbe a ristabilire chiarezza e verità nei bilanci di molte aziende, rimuovendo o attenuando, sempre nell'ambito dei prudenziali apprezzamenti degli amministratori, i divari tra vecchi e nuovi cespiti.

Si aggiunga che l'utilizzo di presumibili saldi attivi di rivalutazione, assegnabili con azioni gratuite in appoggio alla emissione di aumenti di capitale a pagamento, potrebbe agevolare sia la ripresa del razionale finanziamento delle imprese, per la via dell'adeguamento del capitale di rischio, e sia il rinvigorimento tecnico e psicologico dei mercati azionari. (14723)

RISPOSTA. — La rivalutazione dei cespiti delle imprese, disposta con la legge 11 febbraio 1952, n. 74, sulla base dei coefficienti indicati nella tabella annessa alla legge stessa, ebbe lo scopo di adeguare il valore del patrimonio delle società ai livelli dei prezzi raggiunti in conseguenza della svalutazione della moneta causata dai noti eventi bellici.

Si trattò, quindi, di un provvedimento di carattere eccezionale, diretto ad eliminare le rilevanti sperequazioni esistenti tra le cifre riportate dalle aziende nei bilanci ed il valore corrente dei patrimoni sociali.

Pur essendo indubbio che dal 1947 (anno preso per base per l'adeguamento monetario disposto con la legge sopracitata) ad oggi si siano verificate ulteriori e progressive diminuzioni del valore della moneta, non si può affermare che si siano formate nel frattempo sperequazioni della portata di quelle riscontrate nei primi anni del dopoguerra e che richiesero l'emanazione di un provvedimento legislativo di carattere straordinario.

Per altro, il Ministero del tesoro, per quanto di competenza, non può non rilevare che con l'adozione di un provvedimento legislativo analogo a quello del 1952, gli effetti positivi prospettati nell'interrogazione in oggetto, (si ridurrebbero sostanzialmente alla possibilità offerta alle imprese di utilizzare i « presumibili saldi attivi di rivalutazione, assegnabili con azioni gratuite in appoggio all'emissione di aumenti di capitale a pagamento »).

In effetti, un provvedimento come quello richiesto dall'interrogante potrebbe avere favorevole accoglienza da parte delle imprese interessate e costituire anche un incentivo per i mercati finanziari, in vista dei vantaggi che ne potrebbero derivare ai possessori di azioni.

Il Ministero del tesoro non ritiene, però, che a fronte di tali favorevoli prospettive possano essere trascurate le conseguenze negative, specie ove si consideri che, negli anni successivi al 1952, moltissime società hanno aumentato il proprio capitale sotto varie forme (a pagamento, gratuite e miste) con apporti monetari progressivamente svalutati in termini reali. Quindi, un eventuale provvedimento di rivalutazione dei cespiti dovrebbe tener conto anche di tale circostanza e fissare parametri adeguati.

Non esistendo, pertanto, i presupposti economici che resero necessaria la legge di carattere straordinario del 1952 e tenute presenti le difficoltà di pratica attuazione di un analogo provvedimento e le sperequazio-

ni che ne subirebbero le categorie economiche non comprese nell'eventuale adeguamento monetario dei cespiti delle imprese, il Ministero del tesoro non ha ravvisato l'opportunità di promuovere un aggiornamento dei parametri di rivalutazione fissati dalla legge n. 74 del 1952, come richiesto nella interrogazione in oggetto.

Anche per quelli che sono gli aspetti essenzialmente fiscali della questione rappresentata dall'interrogante, il Ministero delle finanze non può non manifestare tutte le perplessità che l'aggiornamento proposto muove.

Tali perplessità nascono dalla considerazione che nell'attuale situazione monetaria non si ravvisano caratteri tali da giustificare un eventuale provvedimento di aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione monetaria avuto riguardo anche ai vasti riflessi che esso determina.

Trattasi, invero, di un provvedimento il quale, in quanto preordinato a porre rimedio alle conseguenze fiscali derivanti dalle variazioni intervenute nel metro monetario utilizzato per la misurazione dei componenti del reddito imponibile, presuppone, come dimostrano i precedenti in materia, situazioni di portata eccezionale i cui riflessi sul piano tributario non siano neutralizzabili mediante i normali accorgimenti tecnici utilizzati nella valutazione del reddito imponibile.

In sostanza, il problema, nel suo aspetto tributario, si presenta nei termini che seguono.

Premesso che il reddito è la risultante della contrapposizione di ricavi e costi espressi dalle relative quantità monetarie introitate od erogate al momento della loro manifestazione, si tratta di evitare che, per effetto dei mutamenti del valore della moneta, a fronte di ricavi espressi in moneta attuale siano posti dei costi i quali, in quanto sostenuti in tempi più o meno remoti e quindi misurati da una moneta avente maggiore potere d'acquisto, rappresentano una entità inferiore a quella attuale. Ciò ad evitare che si possa pervenire alla tassazione di un reddito nominale che non trova riscontro nella situazione economica del soggetto d'imposta, almeno nei limiti in cui i costi risultano sostenuti con impiego di capitale proprio e non di capitale preso a prestito da terzi.

Ai fini della soluzione del problema è però da considerare che a formare il costo complessivo da porre a raffronto del ricavo partecipano:

a) costi la cui manifestazione è coeva alla manifestazione del ricavo (mano d'opera e relativi oneri, spese generali, ecc.);

b) costi la cui manifestazione risale ad epoca più o meno remota rispetto alla manifestazione del ricavo (immobilizzazioni, materie prime e secondarie, ecc.).

Poiché per i costi di cui alla lettera a) la svalutazione monetaria non presenta aspetti di rilievo essendo tali costi espressi dallo stesso metro monetario dei ricavi, il problema risulta circoscritto ai costi di cui alla lettera b) i quali, avendo avuto manifestazione più o meno lontana nel tempo, risultano espressi in moneta diversa da quella attuale.

Nell'ambito di tali costi occorre tuttavia considerare distintamente quelli relativi al capitale circolante da quelli relativi al capitale fisso. Per i primi, ed in particolare per le materie utilizzate nella produzione e per le merci in generale, il problema risulta ulteriormente circoscritto a quella parte di essi che concerne il cosiddetto *stock* permanente in quanto per la parte riguardante il cosiddetto volano l'adeguamento monetario può essere sufficientemente realizzato attraverso la applicazione della nota regola L.I.F.O. (*last in first out*) prevista dall'attuale legislazione, la quale consentendo di considerare prima uscita dal magazzino l'ultima unità entrata permette di imputare all'esercizio il costo di più recente manifestazione e quindi più omogeneo rispetto al ricavo.

Particolarmente rilievo assume invece il problema nei riguardi dei costi afferenti il capitale fisso ed in generale le immobilizzazioni e ciò sia perché trattasi di beni destinati a rimanere per lungo tempo nell'economia dell'azienda e quindi più esposti ai processi di svalutazione monetaria sia perché la neutralizzazione dei riflessi della svalutazione monetaria appare più difficoltosa tanto nel caso di costi per i quali trova applicazione il procedimento dell'ammortamento quanto nel caso dei costi per i quali non trova applicazione tale procedimento (terreni, fabbricati civili, ecc.). I possibili rimedi tecnici (ammortamento anticipato, maggiorazione coefficienti di ammortamento, ecc.) consentono di limitare in minima parte i riflessi della svalutazione monetaria.

Emerge da quanto precede che il problema dell'adeguamento dei valori interessa particolarmente le immobilizzazioni, compreso lo *stock* permanente, e che tale problema assume maggior rilievo per le immobilizzazioni non soggette ad ammortamento.

Un eventuale provvedimento di aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione monetaria consentirebbe di evitare l'assoggetta-

mento a tassazione delle plusvalenze le quali hanno origine dalle variazioni monetarie.

È da considerare a tal'uopo che, conformemente al principio già accolto della legge del 1952, il carattere monetario della plusvalenza registrata da tali beni può riconoscersi nei limiti della rivalutazione del capitale proprio investito nei beni stessi in quanto per la parte eccedente tali limiti e cioè per la quale corrispondente al capitale preso a prestito da terzi, la plusvalenza esprime un arricchimento del soggetto che la realizza avuto riguardo al principio nominalistico vigente per i debiti.

Tenuto conto di quanto sopra — ristretta area dei beni interessati alla rivalutazione e limiti nell'ambito stesso di tali beni — e considerato che le variazioni intervenute nel potere d'acquisto della moneta, dal 1947 (anno di riferimento dell'ultimo provvedimento in materia) ad oggi, sono di entità relativamente limitata, non risulta che possano riscontrarsi situazioni tali da giustificare l'adozione del suggerito provvedimento, tanto più poi se si considerano taluni aspetti negativi del provvedimento stesso ed in particolare:

a) la sperequazione che si creerebbe fra le società le quali godrebbero del provvedimento e le imprese individuali ed in genere tutti gli altri contribuenti i quali, non essendo attrezzati per realizzare gli adempimenti necessariamente connessi con tale provvedimento, non verrebbero a godere dei relativi benefici;

b) la sperequazione di trattamento che si realizzerebbe fra coloro che hanno alienato i propri beni dal 1947 ad oggi e coloro i quali conservano ancora i beni stessi. In altri termini, o si ammette che dal reddito imponibile deve essere epurata quella parte derivante dalla svalutazione monetaria (ed in tal caso deve consentirsi l'adeguamento monetario annualmente) o si ammette invece il principio del costo storico ed in tal caso l'adeguamento monetario può essere introdotto solo in presenza di situazioni eccezionali;

c) la sperequazione di trattamento che si realizza fra coloro i quali ritraggono il reddito da operazioni a breve termine (reddito d'impresa), il quale viene assoggettato a tassazione nella sua integrità pur risentendo della svalutazione monetaria, e coloro i quali ritraggono il reddito da operazioni a lungo termine (generalmente operazioni di vera e propria speculazione), il quale verrebbe ad essere assoggettato ad imposta dopo essere stato depurato dei riflessi della svalutazione monetaria;

d) la sperequazione di trattamento fra il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali, che in misura più o meno adeguata viene depurato dei riflessi della svalutazione monetaria, ed il reddito dei prestatori d'opera e dei portatori di titoli di stato e di obbligazioni, il quale viene assoggettato per intero a tassazione pur rappresentando non un reddito reale ma una parziale reintegrazione della svalutazione subita dal capitale.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio tecnico erariale di Salerno, malgrado i reiterati pubblici impegni di autorità di Governo a partire dal 1958, non abbia ancora provveduto alla revisione e riduzione degli estimi catastali, previo declassamento dei terreni, nei confronti dei 600 ettari della vallata della Ionta racchiusa fra i fiumi Sele e Calore in provincia di Salerno. E ciò in quanto i ricorrenti allagamenti causati dallo straripamento, a quel che risulta inevitabile, dei due fiumi nel periodo delle piogge da novembre ad aprile, danneggiano e riducono notevolmente la redditività dei terreni in questione, così come ampiamente dimostrato nelle delibere con le quali i consigli comunali di Serre e dei paesi interessati hanno fatto voti ai ministri interrogati per il sollecito mantenimento degli impegni assunti. (16258)

RISPOSTA. — In relazione alle delibere consiliari 21 dicembre 1965, n. 106, del comune di Eboli, 17 dicembre 1965, n. 74, del comune di Serre e 29 gennaio 1966, n. 11, del comune di Altavilla Silentina, si fornisce assicurazione all'interrogante che il Ministero delle finanze ha commesso incarico all'ufficio tecnico erariale di Salerno di riesaminare con ogni attenzione la reale situazione dei terreni compresi fra i fiumi Sele e Calore immediatamente a monte della confluenza, con riferimento anche a quanto emerso dalle delibere anzidette.

Lo stesso ufficio è stato altresì invitato a comunicare direttamente ai comuni interessati l'esito dell'ulteriore accurata indagine, motivando l'impossibilità eventualmente confermata di rivedere in diminuzione il classamento attribuito, oppure — nel caso contrario — fornendo ai comuni stessi ogni utile indicazione riguardo la corretta istruzione formale, a norma di regolamento, delle singole pratiche individuali. È noto infatti all'interrogante che i possessori dei fondi in questione, ove

ritengano che ne esistano le condizioni, possono chiedere che siano verificate le caratteristiche catastali (estimi) dei fondi stessi: le domande presentate vengono esaminate gratuitamente in sede di verifica periodica quinquennale, a meno che non sia richiesta una verifica straordinaria con pagamento delle spese, che vien svolta a breve distanza di tempo. In ogni caso, però, l'eventuale decorrenza degli effetti fiscali dipende esclusivamente dalla data di presentazione della domanda e non da quella in cui si effettua la verifica sopralluogo; le decisioni dell'ufficio sono comunque notificate all'interessato, che può adire le competenti commissioni censuarie per la procedura contenziosa.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

AVOLIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia in grado di precisare se si costruirà — e, in caso affermativo, quando e dove — la nuova officina riparazione veicoli del compartimento di Napoli; detta officina, promessa da tempo, deve sostituire quelle di Granili e di Pietrarsa (Napoli) in cui si riscontra una situazione veramente disastrosa dal punto di vista delle attrezzature, dell'igiene e della sicurezza nel lavoro; l'interrogante, inoltre, chiede di conoscere quali misure collaterali il ministro intenda adottare per assicurare prospettive di ammodernamento e di incremento dell'occupazione operaia. (16665)

RISPOSTA. — La realizzazione nella zona di Napoli di una nuova officina veicoli sostitutiva di quelle esistenti di Granili e di Pietrarsa è contemplata nei programmi di potenziamento delle rete delle ferrovie dello Stato. A tale realizzazione si dovrà necessariamente provvedere per gradi, stante la notevole durata tecnica dei lavori e l'elevato costo dell'opera.

Per la nuova officina era stata presa in considerazione la zona di Napoli Poggioreale; per altro, a causa di insormontabili difficoltà sorte per l'allontanamento dei fittavoli del terreno prescelto, l'azienda delle ferrovie dello stato ha dovuto orientarsi verso altro terreno di sua proprietà nella zona di Santa Maria La Bruna.

In atto si stanno apportando al progetto già predisposto per la zona di Poggioreale le varianti necessarie in relazione alle caratteristiche del nuovo terreno.

Il progetto stesso sarà quindi presentato prossimamente al prescritto parere del con-

siglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, dopodiché si potrà dar corso all'appalto di una prima fase di lavori.

La nuova officina sarà specializzata nella riparazione delle carrozze dei tipi più moderni, ed accoglierà le maestranze in forza nelle due esistenti officine di Granili e Pietrarsa.

Frattanto, in quest'ultime officine vengono eseguiti limitati lavori di manutenzione, necessari a garantire la sicurezza del lavoro e ad assicurare condizioni ambientali tollerabili per le maestranze.

Il Ministro: SCALFARO.

BAVETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — in relazione al decreto ministeriale 30 novembre 1964 che prevede la nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 gennaio 1965 — sia a conoscenza del fatto che nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, le industrie di conservazione, marinatura e salatura del pesce sono attive durante l'anno, limitatamente a 6-7 mesi, in dipendenza del fatto che la materia prima (pesce azzurro) è possibile reperirla soltanto nei mesi decorrenti da aprile ad ottobre circa.

Se, premesso quanto sopra, ritenga giusto e doveroso intervenire sollecitamente perché le nuove tabelle, di cui al succitato decreto ministeriale, non vengano applicate alle province *de quo*, i cui lavoratori dell'industria del pesce salato coprono appena, annualmente, i periodi minimi di attività lavorative richiesti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, che stabilisce fra l'altro diritto alla indennità di disoccupazione per 180 giorni all'anno. Con detto decreto che prevede un periodo non indennizzabile di 90 giorni, vengono colpiti illegittimamente parecchie migliaia di lavoratori, con grave danno alle loro famiglie ed alla economia delle province in questione, stimolandoli in tal modo ad emigrare, in considerazione del fatto che vengono a percepire in meno il 50 per cento del sussidio di disoccupazione. (15189)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 30 novembre 1964, che ha approvato la nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione, è stato emanato in conformità delle norme di legge e di regolamento disciplinanti la materia e con il parere favorevole del comitato spe-

ciale dell'assicurazione per la disoccupazione nonché, salvo limitate eccezioni, delle associazioni sindacali interessate.

In tale circostanza sono stati tenuti nella maggiore considerazione possibile gli interessi degli addetti alle industrie di conservazione, marinatura e salatura del pesce, limitando i periodi non indennizzabili a quelli più brevi — mai superiori a 90 giorni — accertati nelle singole località.

Allo stato attuale, pertanto, questo Ministero non ha possibilità di modificare la tabella in questione se non a seguito di variazioni nelle situazioni di fatto precedentemente accertate.

Il Ministro: BOSCO.

BONEA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda disporre un provvedimento che possa eliminare il palese disagio determinato nella categoria degli artigiani, dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, con la fissazione dei nuovi limiti dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti dovuti dagli artigiani, da lire 600 a lire 1.200 mensili, con un aumento dell'onere contributivo del 100 per cento, a fronte dell'aumento delle pensioni del 20 per cento su una base uniforme di lire 10 mila; se ritenga opportuno adeguare i minimi di pensione dei titolari di botteghe artigiane e di età pensionabile degli stessi a quelli dei lavoratori dipendenti.

L'interrogante inoltre chiede di sapere se il succitato provvedimento sia stato sottoposto al parere del comitato centrale per l'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, lettera g), della legge 25 luglio 1956, n. 800. (12724)

RISPOSTA. — Per quanto concerne, preliminarmente, il raffronto operato fra aumento delle pensioni e aumento dei contributi, si fa presente che l'indicato aumento del 20 per cento delle prestazioni riguarda esclusivamente i trattamenti minimi, vale a dire quelle pensioni il cui importo supera spesso sensibilmente il trattamento che spetterebbe al pensionato in relazione ai contributi versati nell'arco della sua vita lavorativa.

Avuto, invece, riguardo alle pensioni contributive, è da rilevare che l'aumento effettivo di tali prestazioni a seguito della legge del 1965, n. 903, è pari al 57 per cento. Tale legge, infatti, per gli artigiani ha elevato il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base da 55 a 86,4 corrispondente al predetto aumento percentuale delle prestazioni.

Per valutare, poi, esattamente l'incidenza dell'incremento contributivo di adeguamento

(da 600 a 1.200 mensili) sugli artigiani, è opportuno fare un raffronto fra la situazione di questi ultimi lavoratori e quella dei lavoratori subordinati.

Premesso che gli artigiani versano un contributo base di lire 44 mensili corrispondente alla terza classe di retribuzione di cui alla tabella allegata alla legge del 1965, n. 903, e che, quindi, il raffronto va fatto con le categorie di lavoratori dipendenti rientranti nella stessa classe di retribuzione compresa fra lire 27.600 e lire 43.200 mensili, si rileva che, per i lavoratori subordinati è richiesto un contributo integrativo variante fra lire 4.319 e lire 6.760 e tra lire 5.147 e lire 8.056, rispettivamente, a seconda che si tratti di dipendenti da imprese industriali o da altre aziende, mentre per gli artigiani il contributo ammonta a lire 1.200.

Pertanto, nonostante l'aumento da lire 600 a lire 1.200, gli artigiani si trovano ancora in una situazione privilegiata rispetto alle corrispondenti categorie di lavoratori subordinati.

Per quanto riguarda la proposta parificazione del trattamento minimo degli artigiani a quello riservato ai lavoratori subordinati, a parte quanto è stato sopra riferito circa il diverso apporto contributivo di questi ultimi, si fa rilevare che il detto trattamento minimo costituisce già un rilevante onere per la speciale gestione, la quale, pur considerando i notevoli vantaggi patrimoniali conseguiti dalla istituzione del Fondo speciale, denuncierebbe molto presto, per effetto dei nuovi maggiori oneri, un andamento nettamente sfavorevole.

In merito all'abbassamento del limite di età per il conseguimento del diritto a pensione, si fa presente infine che debbono ritenersi sempre validi i seguenti motivi, in base ai quali, in sede di approvazione della legge 4 luglio 1959, vennero stabiliti i limiti di 65 e 60 anni, rispettivamente per gli uomini e per le donne:

a) le caratteristiche del lavoro autonomo sono del tutto diverse da quelle del lavoro subordinato: mentre infatti per quest'ultimo, quando i lavoratori hanno raggiunto i limiti di età pensionabile stabiliti dal vigente ordinamento, risulta difficile una nuova occupazione, la stessa cosa non si verifica per i lavoratori autonomi, la cui attività è indipendente dal mercato del lavoro e cessa *ad libitum* degli interessati.

L'unica eccezione introdotta nell'ordinamento previdenziale per i pescatori autonomi o associati, i cui limiti di età pensionabile sono

stati appunto parificati a quelli dei lavoratori subordinati, è da porsi in relazione al tipo di attività — particolarmente usurante e pericolosa — esercitata da tali lavoratori;

b) per i lavoratori autonomi è meno pressante che per i lavoratori dipendenti il problema dell'occupazione delle nuove leve di lavoratori: problema questo che ha indotto il legislatore a mantenere fermi i limiti di età pensionabile previsti dal vigente ordinamento generale;

d) la riduzione del limite di età comporterebbe, come riflesso immediato di ordine finanziario, una flessione nei livelli delle prestazioni e, soprattutto, un inevitabile aumento dei contributi degli interessati: ed infatti, anche tenuto conto del meccanismo del fondo sociale e della sua incidenza sulle varie gestioni, il contributo dello Stato — determinato in misura fissa dalla legge del 1965, n. 903 — non può subire variazioni per il quinquennio successivo alla stessa legge. D'altra parte, non potrebbe nemmeno ammettersi che un maggior onere determinatosi in una qualsiasi gestione speciale — nella specie degli artigiani — attraverso il sistema del fondo sociale, possa essere riversato sulla gestione generale.

Una soluzione nel senso richiesto, comunque, può essere esaminata non autonomamente ma nel contesto della riduzione dei limiti di età pensionabile per tutti i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti, ecc.), con tutti gli oneri conseguenziali, ai quali, allo stato, non è possibile far fronte.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che i pareri del comitato centrale dell'artigianato, di cui all'articolo 17, lettera g) della legge 25 luglio 1956, n. 860, non concernono la materia previdenziale.

Il Ministro: Bosco.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali interventi siano stati previsti nel programma di coordinamento quinquennale della Cassa per il mezzogiorno per la realizzazione del progetto dell'invaso della Lacina (Alaca) che dovrebbe assicurare l'approvvigionamento idrico a circa 300 mila persone di svariati centri abitati ricadenti nella provincia di Catanzaro e Reggio Calabria.

Mentre con l'approvazione del progetto di massima, e dei sette progetti esecutivi, sembravano superati tutti i problemi teorici e pratici dell'impostazione del progetto, e le

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

popolazioni interessate attendevano che l'opera venisse finanziata con il rilancio della Cassa, notizie ufficiose hanno fatto apprendere che la realizzazione del progetto non verrebbe compresa nel programma del piano quinquennale.

L'interrogante desidera conoscere, nel caso corrispondesse a verità la notizia trapelata della non realizzazione nel quinquennio della suddetta opera, quali provvedimenti siano in corso da parte della Cassa nel comprensorio idrico dell'Alaca.

Trattasi di aree di montagna particolarmente depresse, che dal turismo e dall'irrigazione attendono nuovo impulso economico, trattasi di decine di comuni che hanno sospeso da anni interventi ordinari nel settore per meglio coordinare e collegare la politica locale idrica con quella di grande e meditato respiro determinata dallo schema idrico dell'Alaca. (16522)

RISPOSTA. — Come è noto, in base all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il coordinamento di tutti gli interventi pubblici nel Mezzogiorno è attuato attraverso piani pluriennali formulati, d'intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate, da questo Comitato e approvati dal C.I.R.

Allo stato attuale, è in corso di elaborazione, da parte di questo Comitato, lo schema del primo piano di coordinamento.

È evidente, pertanto, come in questa fase preparatoria non sia possibile anticipare notizie in ordine ad interventi particolari.

Va, per altro, tenuto presente che la ristrettezza dei mezzi finanziari disponibili, sempre impari rispetto alle esigenze, impone l'osservanza di rigidi criteri di priorità e di selezione degli interventi da attuarsi. Ciò, in particolare, si impone, nel settore acquedottistico, dove sussistono tuttora zone totalmente sprovviste di approvvigionamento idrico, le quali, in sede di primo piano di coordinamento, dovranno necessariamente avere la precedenza sulle zone in cui sussistono problemi, anch'essi importanti ma meno urgenti di integrazione di disponibilità idriche, già esistenti.

Il Ministro: PASTORE.

BRANDI. — *Al Ministro delle finanze.*

Per conoscere i motivi per i quali il geometra Napoleone Marano, sindaco di Cetara (Salerno), pure essendo sottoposto a grave procedimento penale, è stato nominato componente della commissione distrettuale delle imposte dirette di Salerno. (15778)

RISPOSTA. — Sulla base degli accertamenti disposti dall'intendente di finanza di Salerno, è risultato che il geometra Napoleone Marano, denunciato per falso giuramento in qualità di parte in giudizio civile (articolo 371 del codice penale) venne condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, con sentenza del pretore di Salerno in data 20 dicembre 1963. Successivamente, con sentenza in data 27 giugno 1964, il tribunale di Salerno mandava assolto il Marano perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale sentenza pende tuttora ricorso in Cassazione, proposto dal pubblico ministero in data 27 giugno 1964.

Nelle more, il Marano veniva nominato membro supplente della commissione distrettuale delle imposte di Salerno ricostituita per il quadriennio 1965-68 con decreto intendenzioso in data 15 giugno 1965, n. 4057, in base alle designazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

In ordine alla nomina stessa, è stato fatto presente che le circostanze sopra riferite non erano emerse in occasione della formulazione di parere da parte degli uffici finanziari, ai sensi della circolare del 5 aprile 1964, n. 19, della direzione generale del contenzioso del Ministero delle finanze. D'altra parte, va considerato al riguardo che alla data del conferimento della nomina, il Marano non era da considerarsi reo.

Tanto premesso e considerato, poiché allo stato degli atti non risulta ricorrere l'ipotesi prevista dall'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, la determinazione intendenziosa con la quale il geometra Marano Napoleone è stato nominato membro supplente della commissione distrettuale delle imposte di Salerno non appare suscettibile di censura.

Il Ministro: PRETI.

BRUSASCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere al Governo di volersi rendere interprete, nella sua deplorazione per l'inconsulta provocazione commessa l'11 aprile 1966 nei riguardi di due cittadini etiopici in un locale pubblico di Roma; dello sdegno generale della nazione, la quale, specie di fronte alle travagliate e spesso tragiche vicende attuali di molti altri territori africani, apprezza sempre più il comportamento che le autorità e le popolazioni dell'Etiopia tennero verso i connazionali rimasti in quell'impero durante l'ultima guerra e constata con grande soddisfazione i fecondi risultati della

nuova collaborazione tra il nostro e quel paese, che costituisca uno dei più chiari e più concreti esempi di sincera riconciliazione internazionale e di leale cooperazione culturale e tecnica, economica e sociale tra europei ed africani. (15971)

RISPOSTA. — Il Governo condivide le considerazioni sul comportamento delle autorità nei confronti dei connazionali stabiliti in Etiopia ed è pienamente consapevole degli amichevoli sentimenti che le popolazioni locali hanno verso di loro. Alla luce di tale situazione, della quale sinceramente ci si rallegra, ogni manifestazione di intolleranza, ovunque si manifesti, non può non essere deplorata.

L'episodio cui l'interrogante si riferisce, appare fatto di modesta portata. In un locale notturno di Roma, l'11 aprile 1966 sorse un diverbio per alcune parole pronunciate da un cittadino italiano alla presenza di due cittadini etiopici. Questi ritennero di registrare in tali parole una intenzione offensiva nei loro confronti, mentre il cittadino italiano afferma aver semplicemente inteso chiedere con esse all'orchestra l'esecuzione di una canzone a suo tempo in voga.

I fatti sono stati riferiti all'autorità giudiziaria e ci si deve quindi astenere da giudizi su un episodio che può essere o il frutto di un equivoco o, se venisse effettivamente stabilito l'intento provocatorio, una manifestazione di cattivo gusto e malcostume individuale. Si tratterebbe in quest'ultimo caso di un fatto deplorabile, ma comunque isolato, e che deve quindi essere considerato e valutato nel suo limitato contesto, senza attribuire ad esso una portata ed un significato che come tale non può avere.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

CAIAZZA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali criteri siano stati seguiti nel disporre la inclusione coattiva, nella riserva di caccia Aliano di Montespertoli (Firenze), di due terreni per complessivi 10 ettari siti nello stesso comune e di proprietà rispettivamente dei signori Fiaschi Gosmano e Magazzini Carlo e Remo.

In particolare l'interrogante si permette far presente che detti terreni sono egregiamente coltivati e grande è il nocumento apportato alle colture dalla selvaggina della riserva (specie dai fagiani che distruggono gli impianti di vite), tanto che i coltivatori mez-

zadri hanno già annunciato di volere abbandonare le terre, visti i danni enormi arrecati dal provvedimento coattivo.

L'interrogante rileva che provvedimenti di tal genere anziché contribuire ad arrestare il dilagante fenomeno dell'esodo dalla terra, in una zona dove la permanenza di coloro che sono rimasti è oltremodo necessaria, lo favoriscono senza per altro trovare una fondata giustificazione nei motivi addotti dalla direzione generale della produzione agricola (con lettere del 15 marzo 1966, n. 70747, e del 23 marzo 1966, n. 70748, indirizzate ai proprietari dei terreni oggetto della presente interrogazione) che l'inclusione coattiva è stata adottata in considerazione delle « necessità tecniche per assicurare il funzionamento della riserva » sentiti fra l'altro i pareri del presidente della giunta provinciale di Siena.

A parere dell'interrogante l'esclusione dei terreni suddetti dalla riserva non intacca nessuna esigenza tecnica sia per le dimensioni della riserva stessa, che, senza contare i terreni di proprietà Fiaschi e Magazzini, supera i 40 ettari, sia per la posizione dei terreni suddetti rispetto alla proprietà della riserva Aliano.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quale competenza possa avere la presidenza della giunta provinciale di Siena in zona del comune di Montespertoli, che appartiene alla provincia di Firenze. (16205)

RISPOSTA. — L'inclusione coattiva — nella riserva di caccia Aliano — dei terreni di proprietà dei signori Gosmano Fiaschi e Carlo Magazzini è stata disposta con decreto del 6 dicembre 1965, emesso da questo Ministero di concerto con quello di grazia e giustizia, dopo la prescritta istruttoria effettuata da questo Ministero medesimo — per il tramite degli organi tecnici venatori — e da quello di grazia e giustizia, attraverso la procura generale della Repubblica di Firenze.

Il concessionario della riserva aveva chiesto l'inclusione coattiva di circa 13 ettari dei terreni di proprietà dei signori Fiaschi e Magazzini e tanto l'amministrazione provinciale di Firenze, quanto il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, avevano espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza limitatamente alla superficie di circa 8 ettari, con l'esclusione, cioè, di alcune particelle coltivate a vigneto, in quanto suscettibili di danni, da parte dei fagiani intensamente coltivati nella riserva.

Ciò sta a dimostrare che gli organi tecnici non hanno tralasciato di valutare la possibilità

del verificarsi di eventuali danni da parte della selvaggina e che il loro parere è stato favorevole soltanto all'inclusione di quei terreni che, presumibilmente, non avrebbero subito pregiudizio per le colture agrarie.

Per quanto riguarda l'affermazione dell'interrogante che provvedimenti del genere favoriscono l'esodo dei coltivatori dalla terra, si osserva che il vincolo di riserva di caccia non può che giovare all'agricoltura, per la considerazione che sui terreni riservati l'esercizio venatorio viene effettuato da un limitatissimo numero di cacciatori — per altro ben individuabili — e non da incontrollate masse che invadono i terreni, senza alcun rispetto per le coltivazioni in essi esistenti.

A ciò aggiungasi che, mentre per i danni prodotti dalla selvaggina alle colture agricole, nelle riserve, è previsto un risarcimento da parte del concessionario, per quelli che si verificano nel terreno libero — essendo la selvaggina *res nullius* — il risarcimento non è possibile.

In merito alle necessità tecniche che hanno suggerito, nella specie, il provvedimento d'inclusione coattiva, si precisa che i terreni — pur trovandosi ai margini della riserva — costituiscono due cunei infiltranti nel comprensorio della riserva stessa, ove la libera caccia comprometterebbe ogni iniziativa del concessionario diretta al ripopolamento della selvaggina.

Quanto infine alla precisazione sulla competenza del presidente della giunta provinciale di Siena in zona del comune di Montespertoli, si chiarisce che nelle lettere ministeriali citate dall'interrogante è stato purtroppo fatto riferimento — per un mero errore di trascrizione — ad un parere di detto presidente, che in effetti non è stato mai interpellato, anziché a quello della giunta provinciale di Firenze — competente per territorio — che ha invece trattato la questione.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RESTIVO.

CAIAZZA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere i motivi che hanno originato la circolare del 9 agosto 1965, n. 41/108000, che revoca quanto prescritto dalla circolare del 26 giugno 1964, n. 36/116052. Quest'ultima circolare, difatti, disponeva di non elevare supplemento di tassa per i contratti di mutuo, stipulati dalle casse di risparmio, con ammortamento superiore a tre anni e da considerare quindi come operazioni a medio termine. La circolare 41/108000 invece ha di-

sposto l'iscrizione dei supplementi d'imposta di registro e ipotecaria per tale genere d'operazione, sol perché nei contratti v'è la clausola precauzionale della possibilità di richiedere la restituzione del capitale mutuato in qualsiasi momento « per casi imprevisi o di forza maggiore ».

L'interrogante si permette far presente che la clausola predetta è evidentemente inserita nei contratti a puro titolo cautelativo, ma non trova pratica applicazione se non in casi rarissimi e che non possono pertanto essere presi in considerazione come regola di normalità. D'altra parte il provvedimento viene a colpire migliaia di modesti lavoratori, che si sono accollati l'onere d'ammortamento del mutuo, e che ora vedono aggravata dal fisco l'operazione che hanno affrontato già con notevoli sacrifici. (16364)

RISPOSTA. — La legge 27 luglio 1962, n. 1228, entrata in vigore il 6 settembre 1962, ha introdotto una nuova disciplina del particolare sistema di pagamento dei tributi dovuti dagli istituti e dalle aziende di credito per i finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati, sistema consistente nel versamento, in luogo delle normali imposte altrimenti dovute di volta in volta su ogni singolo contratto, atto e formalità, di una imposta annua di abbonamento nella misura di 15 centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine.

L'articolo 2, secondo comma, della legge n. 1228 fornisce la definizione delle operazioni di credito a medio e lungo termine, dichiarando tali « le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni ».

Per assicurare l'uniformità di indirizzo da parte dei dipendenti uffici nell'applicazione delle nuove norme, il Ministero delle finanze ha diramato la circolare del 15 gennaio 1963, n. 4, protocollo n. 159834/62, ove è stato chiarito, tra l'altro, per quanto attiene alla durata delle operazioni, « che, agli effetti fiscali, deve essere presa in considerazione soltanto la durata risultante dalle clausole contrattuali » e che, conseguentemente, « devono essere esclusi i finanziamenti assunti senza un impegno a fermo o, comunque, a tempo indeterminato e quelli pattuiti con riserva, per il mutuante, di chiedere la estinzione anticipata in qualsiasi momento ovvero entro un periodo di tempo inferiore a tre anni, salvo, beninteso, le clausole meramente cautelative, quale, ad esempio, il patto di estinzione anticipata in caso di insolvenza o di diminuzione

delle garanzie per fatto del debitore (articolo 1186 del codice civile) ».

In prosieguo di tempo alcuni istituti ed aziende di credito hanno fatto presente di avere incluso nei contratti di finanziamento (nel periodo intercorrente fra la pubblicazione della legge n. 1228 e quello della diramazione della citata circolare ministeriale n. 4) una clausola portante l'obbligo, per il mutuatario, di estinguere anticipatamente il finanziamento su semplice richiesta dell'istituto mutuante ed hanno altresì precisato che la clausola stessa è stata soppressa nei successivi contratti, appena a conoscenza dei chiarimenti contenuti nella suddetta circolare.

La segnalazione ha tratto origine dalla richiesta di pagamento delle normali imposte avanzate dagli uffici del registro per tutti gli atti di mutuo a medio e lungo termine recanti la particolare clausola.

In accoglimento delle richieste degli enti interessati, il Ministero delle finanze ha diramato la circolare del 26 giugno 1964, n. 36, protocollo n. 116052, con la quale è stata concessa una sanatoria a favore di tutti quei finanziamenti assunti con la riserva, per l'istituto mutuante, di chiedere l'estinzione del debito in qualsiasi momento ed è stato autorizzato l'annullamento dei supplementi d'imposta già iscritti in relazione a detti finanziamenti, previa l'osservanza di talune formalità.

La sanatoria è stata circoscritta agli atti di finanziamento stipulati entro il 15 febbraio 1963, nella presunzione che a tale data tutti gli istituti di credito fossero venuti a conoscenza dei chiarimenti forniti con la ripetuta circolare n. 4.

Successivamente vari istituti di credito hanno chiesto che il suddetto termine del 15 febbraio 1963 venisse spostato al 31 dicembre 1963 ed altri, ancora, hanno chiesto il rimborso dei supplementi d'imposta nel frattempo pagati per gli atti in parola.

Data la complessità e la delicatezza della materia, il Ministero delle finanze ha ritenuto opportuno sottoporre l'intera questione al giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con consultazione del 15 luglio 1965, richiamandosi alle disposizioni contenute nella legge del registro R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269 — in particolare, nell'articolo 8, primo comma (applicazione della imposta « secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto »), nell'articolo 12 (principio della irrilevanza degli eventi ulteriori alla formazione dell'atto registrato) e nell'articolo 13 (indisponibilità dei poteri tributari) — ha sottoineato

la inopportunità della concessa sanatoria rispetto a situazioni giuridiche che nella normativa della legge n. 1228 appaiono sufficientemente delineate e di non equivoca interpretazione ed ha consigliato di revocare la citata circolare n. 36: a ciò l'amministrazione ha provveduto con circolare del 9 agosto 1965, n. 41, protocollo n. 108000/65, con la quale sono state impartite istruzioni ai dipendenti uffici per il recupero degli ordinari tributi su quegli atti di finanziamento stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 1228, recanti clausole diverse da quelle meramente cautelative, in virtù delle quali gli istituti e le aziende di credito si riservano la facoltà di richiedere la estinzione anticipata del finanziamento.

Tanto chiarito circa i motivi che hanno indotto alla revoca della circolare del 26 giugno 1964, si deve osservare, in merito alla clausola menzionata dall'interrogante (riserva per il mutuante di chiedere la restituzione del capitale mutuato « per casi imprevisi »), che la generica dizione della medesima consente alla libera discrezione dell'istituto mutuante di valutare con criteri del tutto soggettivi tali (imprecisati) casi e si traduce, in sostanza, in una clausola di carattere meramente potestativo, che fa venire meno la certezza della durata del finanziamento (tre anni o superiore), dalla quale non può prescindersi ai fini dell'applicazione del regime di abbonamento istitutivo con la legge n. 1228, trattandosi di uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge medesima.

Il Ministro: PRETI.

CALVARESI E MANENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare affinché da parte del comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), si dia corso al rimborso della somma di lire 72 mila chiesta dall'insegnante elementare Tonino Di Silvestre per le spese sostenute per il fitto di un alloggio nel comune di Acquasanta.

Gli interroganti fanno presente che il Di Silvestre, insegnante presso la scuola elementare della frazione di San Gregorio, fu costretto per tutto l'anno scolastico 1964-65 a recarsi con la propria automobile in detta frazione in quanto l'alloggio annesso all'edificio scolastico non era abitabile, come risulta da una dichiarazione dello stesso comune di Acquasanta.

Del fatto si è anche occupata la stampa che colse l'occasione per elogiare questo insegnante che quotidianamente si recava in detta

frazione di montagna, su strada disagiata e pericolosa, per insegnare ad una sola alunna.

In tutta l'annata scolastica il Di Silvestre ha speso, per assolvere ai suoi doveri d'insegnante, oltre 300 mila lire in benzina per l'automezzo.

Gli interroganti rilevano che è sommarmente ingiusto che al Di Silvestre, il quale ha dovuto sopportare tale notevole spesa per svolgere, per l'esercizio del suo dovere, un lavoro meritorio, oggi si neghi il modesto contributo per le spese di fitto da lui sostenute e riconosciute valide dallo stesso provveditorato agli studi di Ascoli Piceno. (16026)

RISPOSTA. — L'insegnante elementare Tonino Di Silvestre, pur avendo a disposizione un alloggio nell'edificio scolastico di San Gregorio, durante l'anno scolastico 1964-65 ha preferito abitare nella frazione di Santa Maria, adducendo l'inabitabilità dell'alloggio di servizio in quanto sfornito di acqua corrente.

Poichè le amministrazioni comunali non sono obbligate a fornire l'alloggio agli insegnanti elementari, né tanto meno a rimborsare le spese da essi sostenute per l'affitto dell'abitazione, giustamente il comune di Acquasanta Terme ha respinto l'istanza dell'insegnante di Silvestre intesa ad ottenere il rimborso della somma di lire 72 mila, per spese di fitto.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CERAVOLO, MORELLI E ASTOLFI MARUZZA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nel paese di Villanova Marchesana (Rovigo), da diversi mesi agitazioni, scioperi, disoccupazione, miseria colpiscono l'intero paese che si sosteneva con il lavoro di 140 operai della locale fornace di Totti, ormai da ben 18 mesi senza lavoro; se sia a loro conoscenza che anche i bambini delle scuole hanno disertato a più riprese le scuole in segno di protesta e di richiamo alle autorità della provincia per lo stato di miseria delle loro famiglie e di tutto il paese.

Se si ritenga necessario e urgente provvedere alla ripresa dell'attività della fornace, in quanto il materiale da essa prodotto è fra i migliori in campo nazionale e locale e quindi di facile vendita sul mercato; se ritengano di intervenire, nel caso che il proprietario rifiuti di aprire la fabbrica, perché si dia la possibilità agli stessi operai di rimettere in efficienza i macchinari che si stanno logor-

rando nella ruggine e ridare così tranquillità e lavoro ad un intero paese sottoposto ormai da tanti mesi ad un logorio che non è più umano né civile. (15562)

RISPOSTA. — La fornace Totti di Villanova Marchesana ha licenziato nel 1964 i 121 lavoratori che occupava, per la cessazione dell'attività aziendale dovuta alla impossibilità di smaltire, in conseguenza della crisi edilizia, le notevoli giacenze di materiale prodotto.

Al fine di far riprendere l'attività lavorativa sono state indette diverse riunioni da parte della prefettura e dell'ufficio provinciale del lavoro di Rovigo. Tali riunioni, purtroppo, non hanno posto in evidenza alcuna favorevole prospettiva.

I titolari dell'azienda, che in un primo momento avevano manifestato la possibilità di poter riprendere l'attività produttiva e quindi di riassorbire le maestranze licenziate, non appena fosse stata completata la trasformazione dei forni da gas metano ad altro combustibile, hanno fatto conoscere di non trovarsi nelle condizioni di poter riprendere il lavoro, in quanto i costi di produzione tuttora alti non potrebbero essere competitivi con altre imprese più modernamente attrezzate e progredite.

La ditta per altro ha fatto presente di essere disposta a vendere la fornace o a cederla in gestione anche ad una cooperativa da costituirsi tra gli ex lavoratori dipendenti, ma questi ultimi non sono stati in grado di avanzare, ai fini di un attivo contributo alla soluzione del problema, alcuna proposta concreta ed apprezzabile.

In mancanza di tale prospettiva, sono stati presi localmente contatti con associazioni di categoria e con singoli operatori e la situazione viene attentamente seguita dai predetti uffici per ogni possibile favorevole soluzione.

Il Ministro dell'industria e commercio:
ANDREOTTI.

CERAVOLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave atteggiamento con cui l'amministrazione militare nega la consegna al comune di Padova della parte del poligono di tiro a segno incluso nel nucleo 12 del piano di zona, esecutivo della legge n. 167.

L'interrogante, tenuto conto che quel comprensorio del piano di zona è stato già scelto da cooperative edilizie per la realizzazione di un programma costruttivo di più di mille vani, chiede al ministro di conoscere quali motivi legittimi possano mai indurre l'ammi-

nistrazione militare al grave rifiuto della consegna del bene demaniale; rifiuto tanto più grave se si consideri che detta amministrazione, per la scadenza dei termini legali, non è più in grado di contestare la scelta del comune; e grave ancora perché l'associazione nazionale di tiro a segno ha già deciso il ridimensionamento dell'attuale poligono di tiro.

L'interrogante vuole sapere sollecitamente quale intervento il Ministero vorrà fare per sciogliere ogni indugio nella consegna dell'area in questione, la cui destinazione nuova riveste una rilevante ed urgente necessità economico-sociale; nonché per fugare ogni sospetto che al fondo dell'inspiegabile rifiuto vi siano manovre inconfessabili cui l'amministrazione finisce per prestarsi. (16412)

RISPOSTA. — Nel 1962 il comune di Padova, previe intese con il comando di regione militare nord-est e con l'Unione italiana tiro a segno, chiedeva all'amministrazione militare la cessione di 20 mila metri quadrati del terreno costituente il poligono di tiro di detta città, per potervi costruire un edificio scolastico per il quale aveva ottenuto il relativo contributo statale.

In cambio di detta cessione il comune si assumeva l'onere della costruzione, sui 9 mila metri quadrati circa di area residua del poligono in parola, delle strutture occorrenti per la costruzione di un nuovo poligono da adibire al tiro ridotto con pistola, necessario per l'addestramento del personale dei reparti e corpi residenti in detta città.

Poiché tale soluzione non ottenne l'approvazione dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria, venne convenuto tra le parti la cessione in vendita dell'intero poligono al comune stesso per il prezzo complessivo determinato dall'ufficio tecnico erariale in lire 147 milioni.

In seguito, però, il comune di Padova, trovando superiore alle proprie possibilità la spesa prevista, chiedeva una riduzione del prezzo e non ottenutala dagli organi di finanza, limitava la propria richiesta alla cessione di soli metri quadrati 16.312, in luogo dei primitivi 20 mila.

Quanto sopra, trovava favorevole accoglimento presso questa amministrazione, ma ancora una volta, mentre si era in attesa di conoscere i nuovi elementi di stima dall'ufficio tecnico erariale, il comune modificava il suo atteggiamento, riducendo la richiesta prima a 4 mila e successivamente, nel dicembre 1964, a 5 mila metri quadrati del terreno del poligono.

Tale discontinuità di condotta non ha reso possibile di adottare alcuna soluzione, impedendo di procedere alla sclassifica del poligono del quale non poteva essere stabilita la futura destinazione.

Le cose erano giunte a questo punto quando si venne a conoscenza che il comune di Padova aveva presentato, nel 1964, al Ministero dei lavori pubblici, che lo aveva approvato, il piano di zona di detta città, senza per altro averlo rimesso al preventivo esame dell'amministrazione militare ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1962, n. 167.

Circa i motivi di tale inosservanza il comune di Padova rappresentò essersi trattato di omissione involontaria causata dalla convinzione che nessuna area di pertinenza dell'amministrazione militare fosse inclusa nel piano.

La presentazione da parte del citato comune di una variante al piano di zona della città per la località demaniale Mortise, diede occasione all'autorità militare di presentare opposizione alla destinazione prevista dal piano stesso per la zona interessante il poligono.

Il 23 aprile 1966 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato la suddetta variante, rilevando che per il poligono di tiro sarebbe occorso l'invio di altra variante da concordare tra il comune e l'amministrazione militare.

Pertanto qualsiasi determinazione al riguardo potrà essere adottata dopo l'esame della detta nuova variante per la predisposizione della quale sono stati già interessati gli enti militari contemplati.

Il Ministro: TREMELLONI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano a che il sindaco di Polino (Terni) chiarisca la gravissima denuncia fatta con interrogazione a risposta scritta a firma di tutti i consiglieri di minoranza relativa alle gare d'asta per la vendita taglio-boschi; per sapere, infine, quali provvedimenti si intendano adottare per le continue, documentate e note sopraffazioni di detta amministrazione. (15585)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Polino, nella seduta del 12 marzo 1966, presa in esame l'interrogazione presentata dal consigliere di minoranza signor Fabrizi Primo in ordine alla gara svoltasi il 2 dicembre 1965 per la vendita del taglio del bosco « Valle del Marchese-Prato Manente », è pervenuto alla conclusione, su cui ha convenuto lo stesso

presentatore, che l'interrogazione dovesse ritenersi superata in quanto diretta a rilevare irregolarità nella presentazione di un'offerta che non era stata presa in considerazione dall'amministrazione comunale.

Per quanto concerne le « sopraffazioni » che verrebbero compiute dalla stessa amministrazione, la genericità dell'accento non consente di individuare i fatti ai quali l'interrogante ha inteso riferirsi.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati dell'ispezione — comunicata all'interrogante in risposta ad altra interrogazione — relativa all'applicazione dell'imposta di famiglia nel comune di Cannara (Perugia).

Per sapere le conseguenze del provvedimento prefettizio relativo ai risultati elettorali del comune stesso, provvedimento che portò anche alla sospensione dell'amministrazione ed alla nomina di un commissario; provvedimento poi sospeso a causa dell'intervento del P.S.I. e del parroco; per sapere, infine, se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui si trova la popolazione a causa dei continui soprusi, per intervento politico non rilevati nemmeno dall'autorità tutoria. (16038)

RISPOSTA. — Molte partite sono state definite dal comune stesso in sede di concordato con i contribuenti, mentre numerose altre hanno formato oggetto di ricorsi prima alla commissione comunale e, in secondo grado, alla sezione speciale tributi locali della G.P.A. che, nella maggior parte dei casi, ha ridotto gli imponibili accertati.

In definitiva, come risulta dal provvedimento di variazione del bilancio 1965, adottato dall'amministrazione comunale ed approvato dalla G.P.A., lo stanziamento in entrata relativo al gettito dell'imposta è stato aumentato dalla previsione iniziale di lire 6.385.371 a lire 10.985.371: tale maggiore entrata ha consentito di incrementare gli stanziamenti passivi del bilancio, risultati insufficienti per lo assolvimento dei compiti di istituto.

Quanto alla reintegrazione degli organi ordinari del comune, i cui titolari erano stati temporaneamente privati della carica in seguito all'annullamento — da parte della G.P.A. di Perugia in sede giurisdizionale — dei risultati di una sezione elettorale, si fa presente che la reintegrazione medesima è avvenuta in base al preciso disposto dell'articolo 85 del testo unico 16 maggio 1960, n. 530, in quanto, in sede impugnativa, il Consiglio di Stato ha

accolto l'istanza dei ricorrenti per la sospensione della decisione della G.P.A.

Quanto, infine, ai « soprusi » che verrebbero compiuti a Cannara, si rileva che la genericità della doglianza non consente accertamenti circostanziati.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se il gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti dei ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, per l'esame del provvedimento relativo al riscatto degli alloggi « Incis », abbia ultimato le sue fatiche e per conoscere il risultato conseguito. (16504)

RISPOSTA. — Il gruppo di lavoro incaricato dello studio del problema riguardante il riscatto degli alloggi « Incis »-militari ha fatto conoscere di recente le proprie conclusioni, che sono attualmente all'esame dei competenti organi ministeriali.

Il Ministro: TREMELLONI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire per promuovere la revisione della nuova tassazione disposta dal consorzio di bonifica pontino per quanto riguarda in particolare il territorio dei comuni di Terracina e Pontinia e la zona di Borgo Faiti (Latina), perché:

a) la parte del centro urbano di Terracina sottoposta a tassazione non ricadrebbe nell'ambito del comprensorio, ovvero da tempo ne sarebbe stata stralciata in seguito all'accoglimento dei ricorsi dei cittadini interessati;

b) non risulta che i consorzi di bonifica abbiano titolo per imporre e riscuotere una imposta sull'incremento di valore delle aree edificabili (e tale è per il congegno e l'entità, la nuova tassa che l'ente di bonifica pontino pretende);

c) la suddetta tassa inoltre è applicata con criteri di particolare iniquità poiché colpisce in misura maggiore proprio piccoli contadini, esercenti e bottegai, e perfino operai che hanno costruito, nelle borgate rurali della zona e con grande sacrificio, modeste case di abitazione.

d) infine l'aumento delle tasse disposte a carico delle aziende dei coltivatori diretti non risponde a criteri oggettivi e di giustizia, introduce inammissibili sperequazioni, non è proporzionato ai servizi prestati dal consorzio, che risultano sempre più deficitari, e in contrasto con la diminuita attività dell'ente in

seguito al trasferimento delle strade dai comuni alla provincia e con l'aumentato contributo versato dallo Stato all'ente stesso. (15459)

RISPOSTA. — In merito a quanto chiesto dall'interrogante si precisa:

a) il centro urbano del comune di Terracina, limitatamente alle zone distinte in catasto ai fogli di mappa nn. 110-115-124 e 125, ricade nel perimetro del comprensorio consortile, come si desume dal prontuario corrispondente alla situazione catastale dell'anno finanziario 1937-38. L'esazione dei contributi di bonifica è stata sempre effettuata per le ditte comprese nel foglio 124, ma non per quelle comprese nei fogli 110-115 e 125, pur essendo stato emesso il ruolo di contribuenza a tutto l'anno 1958. Il consorzio ha adottato tale decisione in riferimento alla esiguità del contributo delle singole ditte e senza sollecitazione alcuna da parte degli interessati;

b) nella determinazione delle aliquote per ettaro, per le varie classi di contribuenza, non è stato tenuto conto dell'incremento di valore dei terreni, bensì soltanto del beneficio ottenuto dai terreni stessi in conseguenza della bonifica, che ha consentito, oltre lo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche un maggiore insediamento umano. A tale riguardo, la relazione che accompagna il piano di riparto, approvato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1965, n. 4849, precisa i criteri in base ai quali si è proceduto al riparto medesimo;

c) per la mancanza del catasto urbano che il consorzio ora sta completando, non è stato possibile individuare ed esaminare i dati, sia pure approssimativi, che potessero consentire, sin dalla prima applicazione del nuovo piano di riparto, di stabilire, per le aree edificatorie e per i fabbricati, un numero adeguato di classi di contribuenza, tenendo conto delle localizzazioni dei centri urbani, degli indici di fabbricabilità e di ogni altro utile elemento per adeguare la contribuenza alle diverse situazioni. A tale scopo, il consorzio sta procedendo al rilevamento di tutti i dati per poter stabilire, per il prossimo anno, più classi di contribuenza per le aree fabbricabili;

d) i contributi consortili, che dall'anno 1955 al 1965 non hanno subito variazione alcuna, sono stati aumentati mediamente dell'11 per cento per l'anno 1966. Tale aumento, quindi, non può definirsi esagerato e i criteri di riparto in generale hanno determinato una perequazione dei contributi. Le lamentele per-

venute all'ente riguardano una percentuale di utenti inferiore al 5 per cento.

Il consorzio, comunque, ha assicurato che provvederà ai termini del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1965, a riesaminare il piano di classifica, al fine di eliminare quegli indici di maggiore aumento del contributo che sono stati posti in evidenza dai reclami degli interessati.

Non è esatto, infine, che sia diminuita la attività dell'ente, in quanto gli interventi diretti sono notevolmente aumentati. In particolare, in consorzio provvede alla manutenzione di oltre 200 chilometri di strada giacché quelle trasferite all'amministrazione provinciale rappresentano allo stato attuale, una esigua parte della estesa rete stradale realizzata dal consorzio stesso.

Il Ministro: RESTIVO.

DARIDA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre la sospensione degli sfratti intimati a numerosi sottufficiali dell'esercito, i quali occupano da 12 anni gli stabili « Incis » in via Etruria 27 e via Imera 2 - Roma -, in attesa che venga sanata l'assurda situazione creata da una disposizione ministeriale che esclude i precitati dal diritto di riscatto, trattandosi di immobili costruiti con contributi dell'amministrazione militare e « destinati a rimanere disponibili per colmare esigenze future connesse a trasferimenti di sede del personale in servizio attivo ».

L'interrogante fa rilevare che lo sfratto viene intimato non appena il sottufficiale è collocato in pensione o ai superstiti, subito dopo il decesso del titolare, creando una situazione di estremo disagio, facilmente immaginabile e spiacevole per vecchi e fedeli servitori dello Stato. (16584)

RISPOSTA. — Il problema degli sfratti dagli alloggi « Incis »-militari forma oggetto di esame da parte dei competenti organi della amministrazione unitamente a quello del riscatto degli alloggi stessi, esclusi dalla cessione in proprietà a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Attualmente gli sfratti sono per altro limitati al personale che non ha mai posseduto un valido titolo alla particolare concessione o lo ha perduto e che si trova in accertate ottime condizioni familiari o dispone di altro alloggio di proprietà.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per avere — con carattere di urgenza — notizie circa la cattura dei motopescherecci *Giovanna Francesca*, *Santa Barbara* e *Federico Matteo*, tutti del compartimento marittimo di Manfredonia (Foggia), nella notte del 10 marzo 1966.

Risulta all'interrogante che i tre motopescherecci sono stati costretti a dirottare ad Antivari, dove, nella stessa giornata, ha avuto luogo il processo relativo alla pretesa violazione delle acque marittime, con la condanna al pagamento di ammende oltre il mezzo milione di dinari per ogni motopeschereccio.

Risulta pure all'interrogante che i tre capitani e gli altri uomini degli equipaggi sostengono concordemente di essere stati fermati mentre pescavano « in acque libere », e che — al momento del fermo — avrebbero buttato a mare un gavitello facilmente riconoscibile e avrebbero preso le relative coordinate, a dimostrazione di essere perfettamente in regola nel proprio lavoro di pescatori. (15445)

RISPOSTA. — L'incidente verificatosi in Adriatico, nei pressi delle coste montenegrine, relativo alla cattura da parte della polizia marittima jugoslava di tre motopescherecci italiani iscritti al compartimento marittimo di Manfredonia è stato già oggetto di esame da parte dei competenti organi marittimi italiani e di un passo presso le autorità jugoslave effettuato dalla nostra ambasciata in Belgrado.

Una scrupolosa ricostruzione delle circostanze dell'incidente è stata svolta dalla capitaneria di porto di Manfredonia, sulla base delle deposizioni rese dagli equipaggi dei tre pescherecci al loro rientro in quel porto. Senza entrare nel dettaglio di tali accertamenti, che comunque presentano un certo margine di dubbio come sempre avviene in questi casi, è risultato che l'incidente in questione è di non facile apprezzamento. Appare tuttavia fuori di dubbio che i tre natanti si siano spinti quanto meno al limite orientale della zona di pesca consentita nei pressi di Antivari, in base all'accordo italo-jugoslavo in vigore. Se poi si tiene conto della cattiva visibilità (l'incidente ha avuto luogo nel periodo notturno), della scarsa conoscenza della zona dimostrata dai capibarca e dalla loro limitata esperienza nell'uso delle carte nautiche e delle strumentazioni di bordo per i rilevamenti di posizione, emerse nel corso dell'interrogatorio, non sembra potersi escludere con assoluta certezza che l'intervento della polizia marittima jugoslava

sia in effetti avvenuto in acque in cui la pesca non è permessa. A complicare il caso in esame vi è anche il fatto che due dei motopescherecci coinvolti nell'incidente sono nel recente passato stati sorpresi a pescare in acque territoriali jugoslave. In tali occasioni da parte degli stessi capibarca è stato ammesso lo sconfinamento o la possibilità di sconfinamento per errore.

Per altro — come sopra menzionato — in relazione al margine di dubbio che sussiste in ordine all'episodio del 10 marzo è stato svolto dalla nostra Ambasciata in Belgrado un tempestivo intervento presso le competenti autorità jugoslave. Esso si inserisce in un più ampio dialogo inteso a chiarire costruttivamente le cause di questi incidenti che si ripetono con troppa frequenza in Adriatico, al fine di adottare provvedimenti idonei ad eliminarle o, per lo meno a limitarne gli effetti.

In tale quadro ci si propone di esigere dalla Jugoslavia sia il pieno rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo sulla pesca tra i due paesi in base ai quali lo sfruttamento ittico di alcune zone delle acque jugoslave è aperto ai nostri pescatori, secondo le modalità previste, sia la comprensione che meritano i nostri pescatori quando eventuali infrazioni siano chiaramente non intenzionali. Appare tuttavia chiaro che per ottenere piena soddisfazione in questi punti sia indispensabile la piena collaborazione delle nostre marinerie adriatiche con una più scrupolosa osservanza delle norme poste dall'accordo italo-jugoslavo sulla pesca. Infatti la circostanza che in tre mesi (dal 9 dicembre 1965 all'11 febbraio 1966) si siano registrati ben 29 casi di infrazione da parte dei nostri battelli da pesca — di cui 21 riguardano pescherecci del tutto sprovvisti di permesso e che pertanto non avevano titolo a trovarsi comunque in acque jugoslave — in definitiva — inficia la validità delle nostre argomentazioni nei confronti del Governo di Belgrado, il quale ritiene che tutt'al più il 25 per cento dei trasgressori possa essere colto in fallo dai propri servizi di vigilanza.

Appare infatti fuori dubbio che la nostra azione nei confronti della Jugoslavia potrà sortire i risultati auspicati quando a Belgrado avremo anche potuto fornire prova concreta della buona disposizione dei nostri marittimi ad attenersi alle norme poste dall'intesa sulla pesca cui i due paesi sono pervenuti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* —

Per conoscere se ritenga di dare disposizioni affinché il comune di Ortona dei Marsi (L'Aquila) sia indotto a pagare alla locale farmacia rurale l'indennità di residenza dovuta e non elargita da diversi anni. (16174)

RISPOSTA. — L'indennità di residenza al farmacista dottor Mario Buccella è stata corrisposta dal comune di Ortona dei Marsi a tutto l'esercizio 1959.

Per gli esercizi dal 1959 al 1962, la commissione provinciale per le farmacie non ha adottato decisioni in ordine alla attribuzione delle indennità, in parte perché non sono pervenute le documentate istanze del Buccella ed in parte perché non erano stati definiti gli accertamenti del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Per il periodo 1° gennaio 1963 - 15 ottobre 1964 (data della rinuncia alla gestione della farmacia), la predetta commissione provinciale, con decisione del 16 agosto 1965, ha concesso al dottor Buccella una indennità di lire 730.000; a causa delle deficitarie condizioni di cassa del comune è stato possibile emettere i relativi mandati soltanto in data 6 maggio 1966 e si presume che essi potranno essere estinti dal tesoriere comunale in virtù di compensazione con imposte finora dovute dal dottor Buccella per circa 650.000.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

DELLA BRIOTTA, GUERRINI GIORGIO, USVARDI e MORO DINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda pubblicare integralmente la relazione della Commissione d'inchiesta nominata nel 1918 per accertare la responsabilità della sconfitta di Caporetto e se ritenga altresì che debba essere messa a disposizione degli studiosi la documentazione di cui dispone l'ufficio storico dello stato maggiore.

A parere degli interroganti tale richiesta si giustifica con il fatto che, a oltre 50 anni di distanza, sono scomparsi dalla scena i protagonisti di quegli avvenimenti per cui la ricostruzione storica può essere affidata agli studiosi della materia. (16175)

RISPOSTA. — La relazione della Commissione d'inchiesta istituita con regio decreto 12 gennaio 1918, n. 35, per l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità degli avvenimenti militari determinanti il ripiegamento sul Piave, venne pubblicata in tre volumi nel 1919 e non risulta che alcuna parte di tale relazione sia rimasta segreta.

Al riguardo si informano gli interroganti che, a cura dell'ufficio storico dello stato maggiore dell'esercito, le vicende di Caporetto quali risultano dai documenti originali conservati in archivio formeranno oggetto entro il corrente anno di apposita relazione in più volumi.

La relazione, non appena pubblicata, sarà a disposizione degli studiosi.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE PASCALIS. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano fare accogliere dalla Cassa depositi e prestiti la domanda di mutuo per 25 milioni di lire avanzata dal comune di Val di Nizza (Pavia) per la costruzione della nuova sede municipale. Si fa presente che il comune di Val di Nizza è stato ammesso a contributo statale, che si tratta di comune agricolo economicamente depresso, che l'opera in questione presenta carattere di urgenza e di priorità. (13801)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, tenuto conto della situazione del comune di Val di Nizza, ha accordato allo stesso il richiesto mutuo di lire 25 milioni, per la costruzione della sede comunale.

Con lettera del 13 maggio 1966 è stata inviata al predetto comune copia del provvedimento di concessione, registrato dalla corte dei conti, con l'indicazione degli atti da produrre per la erogazione.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

DI GIANNANTONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, a seguito della recente pubblicazione del decreto presidenziale n. 237 apparso sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 maggio 1965, n. 112, ritenga di poter accelerare la decisione di emanare l'atteso decreto ministeriale che contempli la estensione della sfera di attività dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino con l'inclusione di tutte le zone agricole della regione abruzzese a cominciare da quelle contermini della Valle Peligra e della Valle Subequana nonché delle altre della provincia aquilana, al fine di offrire una concreta prospettiva di risveglio, di ammodernamento e di sviluppo alla depressa agricoltura abruzzese nel quadro della programmazione economica regionale. (16549)

RISPOSTA. — È in corso il decreto interministeriale, con il quale è stata estesa a tutto il territorio della regione abruzzese la zona di

valorizzazione in cui è demandato di intervenire all'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo.

Il Ministro: RESTIVO.

DI LEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il ministro ritenga opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 novembre 1964, relativo alla nuova tabella delle industrie con attività stagionale, almeno per quanto riguarda la attività delle industrie della conservazione, marinatura e salatura del pesce. In particolare l'interrogante ritiene opportuno di porre in evidenza che:

1) le industrie del salato sono attive per la durata di 6-7 mesi all'anno, in dipendenza dalla disponibilità della materia prima (pesce azzurro);

2) la legge sulla assicurazione obbligatoria generale contro la disoccupazione stabilisce un minimo di attività, nel biennio, lavorativa di 52 settimane, per avere diritto alla indennità di disoccupazione, per 180 giorni all'anno;

3) i lavoratori dell'industria del pesce salato coprono, annualmente, i periodi minimi di attività lavorativa, chiesti dalla legge, per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

4) l'industria del pesce salato va aiutata, da parte del Governo, con provvedimenti di sostegno e non va scoraggiata con misure che, in pratica, tendono a smobilitarla, costringendo i salatori ad emigrare, venendo meno il sostegno del 50 per cento del sussidio di disoccupazione.

Quanto sopra premesso ritiene l'interrogante che l'aver stabilito, con detto decreto, un periodo non indennizzabile di 90 giorni, riduce enormemente le possibilità economiche dei lavoratori interessati, colpisce l'intera economia del paese e contrasta, anche, con l'aumento del periodo indennizzabile ottenuto da altre categorie (edili: da 180 a 360 giorni). (15657)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15189, del deputato Bavetta, pubblicata a pag. 7441).

DI LEO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per il finanziamento del consorzio di bonifica del bacino dell'alto e medio Belice il quale trovasi in assoluta necessità di portare avanti le opere di irrigazione già iniziata, oltre alle

opere relative alle infrastrutture dei terreni del comprensorio.

L'interrogante ritiene opportuno far presente che la zona in cui insiste il predetto consorzio è una delle più depresse della Sicilia occidentale e ove si sono verificati notevoli esodi di lavoratori a causa della assoluta insufficienza del reddito derivante dalla agricoltura. (16106)

RISPOSTA. — Come è noto, la delimitazione dei comprensori di zone irrigue nel Mezzogiorno — ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 36 giugno 1965, n. 717 — sarà effettuata dai piani pluriennali di coordinamento previsti dall'articolo 1 della medesima legge.

Il primo piano pluriennale è attualmente in corso di avanzata predisposizione e si sta attentamente valutando la possibilità di includere tra i comprensori irrigui una vasta zona facente parte del territorio di bonifica dell'alto e medio Belice, e precisamente la zona che, in previsione della realizzazione delle dighe di Garcia e di Piana del Campo, oggi allo studio, risulterà interessata alla conseguente futura irrigazione.

Il Ministro: PASTORE.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia al corrente che alla data odierna i concessionari di auto pubbliche di Genova attendono ancora la liquidazione delle somme loro dovute a titolo di rimborso parziale sulla tassa di fabbricazione sul carburante, come previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 902, e successive modificazioni, per l'ultimo quadrimestre degli anni 1964 e 1965, nonché per il primo quadrimestre dell'anno in corso.

Si tratta pertanto di circa lire 120 mila per ogni concessionario, somma che sarebbe assai utile ai lavoratori in questione in considerazione dell'attuale periodo di carenza di lavoro e delle numerose tasse alle quali essi sono soggetti.

Qualora il ritardo nel rimborso di cui sopra sia dovuto ad insufficienza di stanziamenti, l'interrogante chiede che si provveda al più presto alle necessarie integrazioni di bilancio. (16338)

RISPOSTA. — Entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio non si è mancato, per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, di accreditare con la dovuta tempestività le somme richieste dalle intendenze di finanza per il rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla

benzina per autovetture in servizio pubblico di piazza.

Si è però verificato che i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi di che trattasi sono risultati inadeguati al bisogno effettivo, atteso il fatto che la quota di rimborso ai tassisti è passata da lire 3.600 a lire 5.435 per quintale, per effetto del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, che ha aumentato l'imposta di fabbricazione sulla benzina e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale.

L'integrazione dei fondi occorrenti ai rimborsi in questione è stata comunque accordata con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1505, per la somma di complessive lire 564.411.500.

A seguito di detto provvedimento è stata pertanto disposta l'emissione di un ordine di accreditamento di lire 50.727.328 a favore dell'intendente di finanza di Genova, comprendente sia i residui al 31 dicembre 1964 (lire 22.910.211) sia quelli al 31 dicembre 1965.

Per l'anno finanziario in corso, infine, è stato già emesso per l'intendenza di finanza di Genova un ordine di accreditamento in corso di registrazione per la somma di lire 20 milioni corrispondente al presunto fabbisogno dei rimborsi dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata dai taxi di piazza per il primo trimestre del corrente anno, tratto sul capitolo 1923 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1966; è altresì in corso l'emissione del secondo ordine di accreditamento sul detto capitolo per il fabbisogno del secondo trimestre previsto in lire 37 milioni.

Il Ministro: PRETI.

FABRI FRANCESCO E PREARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se, considerato che in enologia il problema della presenza di alcole metilico nei mosti e vini non ha tuttora formato oggetto di sperimentazione su larga scala e ancor meno di rilevazioni per annate, zone e varietà su grandi masse di vini e mosti; che nel corso della vendemmia 1965 si è accertata, in molti mosti e vini, la presenza di detto alcole in quantità ben superiori ai limiti di tolleranza previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; che detti limiti sono stati generalmente superati praticando follature e prima torchiatura, mentre nei supertorchiati si è registrato un conside-

revole regresso del contenuto di alcole metilico; che non è possibile prevedere la quantità di formazione di detto alcole nella pigiatura; che, di conseguenza, le aziende vinicole e i tecnici si trovano esposti ai rischi gravissimi delle sanzioni previste dall'articolo 84 del citato decreto; che intensa attività delle cantine nel periodo vendemmiale e in quello immediatamente successivo precludono la possibilità di accertare nelle singole partite il tenore di alcole metilico, trattandosi di analisi lunghe e complesse, che i mosti e i vini eccedenti i limiti legali di alcole metilico non possono essere considerati sottoprodotti, essendo possibile, mediante tagli con altri vini, ricondurli nei limiti legali, ritengano opportuno adottare tempestivi provvedimenti intesi a rinviare, almeno in attesa di una indagine completa e generale e di una adeguata sperimentazione, da condursi nelle aziende su mosti e vini prodotti, il divieto di cui alla lettera *d*), n. 2, del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 1965, n. 162.

In via subordinata chiede di conoscere se ritengano i ministri in indirizzo di fornire precisazioni di carattere amministrativo sull'inizio del periodo di detenzione ai fini della più volte richiamata lettera *d*) del decreto n. 162 per concedere il tempo per procedere ai tagli e di revocare — per dovere di equità — gli eventuali provvedimenti adottati per detenzione di mosti e vini con contenuto di alcole metilico eccedente i limiti legali.

(15895)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ravvisa l'opportunità di promuovere provvedimenti atti a modificare l'articolo 22, come secondo, lettera *d*), della legge delegata 12 febbraio 1965, n. 162, che fissa nello 0,20 per i vini bianchi e nello 0,25 per i vini rossi i limiti massimi di alcole metilico per ogni cento millimetri di alcole anidro.

Tali limiti massimi, infatti, in sede di predisposizione della citata legge delegata, furono ritenuti più che sufficienti, sia dai tecnici specializzati, sia dai rappresentanti delle categorie interessate, a coprire eventuali punte massime di alcole metilico nei vini.

In proposito, giova rammentare che l'alcole metilico è notoriamente molto tossico e, pertanto, non bisogna oltrepassare i limiti legali, neppure in fase di lavorazione del vino. L'abbassamento del tenore dell'alcole metilico si può ottenere riducendo le follature ed evitando il prolungato contatto del mosto con la vinaccia.

Per ottenere una maggiore intensità di colore può essere impiegata l'enocianina, che è consentita dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione si fa presente che l'ultimo comma dello stesso articolo 22 del provvedimento legislativo di che trattasi recita testualmente: « si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti », dal che sembra potersi chiaramente desumere che il momento iniziale della detenzione a scopo di commercio si ha con quelli della produzione e della introduzione dei vini o dei mosti nelle cantine, negli stabilimenti e negli spacci di vendita.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia ritenuto di prendere per richiamare il capo di divisione materiale trazione del compartimento ferroviario di Bari ad un maggiore rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione ai lavoratori e del buon costume civico che vorrebbe fossero evitate forme di sollecitazione, come quelle contenute nella lettera n. TD 101.0/44 del 4 aprile 1966, avente per oggetto « assemblea di personale nei locali dell'azienda », diretta alla commissione interna del personale di macchina del deposito locomotive di Bari e, per conoscenza, al capo reparto trazione, al capo deposito locomotive e al commissario capo compartimentale di pubblica sicurezza.

Nella predetta lettera si esortava il capo reparto trazione ad « intervenire alla riunione suddetta (riunione indetta dalla commissione interna, avente per oggetto all'ordine del giorno « iniziative ed esiti sulla vertenza dei turni legali »), con l'incarico di riferire sollecitamente e con ogni possibile dettaglio a questa sede nello svolgimento dell'assemblea, sugli argomenti discussi, sul numero degli intervenuti con relazione in duplice copia.

La notifica, inoltre, al commissario di pubblica sicurezza costituiva una evidente ed implicita sollecitazione a controllare la riunione stessa. I fatti verificatisi paiono all'interrogante di tale gravità, che avrebbero dovuto già porre il Ministero nella condizione di intervenire molto drasticamente, non potendosi tollerare in una azienda di Stato forme di paternalismo, tanto aggressive. (16587)

RISPOSTA. — Allo scopo di agevolare lo espletamento dell'attività sindacale, l'azienda delle ferrovie dello Stato ha da tempo concesso l'uso di propri locali per le riunioni di personale nell'ambito degli impianti ferroviari, prescrivendo, per altro, l'osservanza di precise norme dirette a garantire il buon andamento delle riunioni stesse ed evitare che si rechi comunque nocumento o intralcio al normale svolgimento del servizio.

Nel quadro di dette norme, elaborate dopo aver sentito in argomento le stesse organizzazioni sindacali, è previsto l'obbligo della presenza di un rappresentante dell'azienda delle ferrovie dello Stato in tutte le riunioni autorizzate, e ciò all'unico scopo di poter disporre di elementi di cognizione diretta sulle rivendicazioni discusse, in ordine alle quali i competenti organi ferroviari dovranno poi adottare le decisioni del caso.

L'intervento del rappresentante dell'azienda alla segnalata riunione tenuta presso il deposito locomotive di Bari, disposto dal capo della locale divisione materiale e trazione, è pertanto pienamente legittimo, in quanto conforme alle norme vigenti in materia, le quali hanno inteso soltanto disciplinare, e non comprimere, l'attività delle rappresentanze del personale, senza che ciò abbia dato luogo a lamenti di sorta nel corso di numerosi anni di applicazione pratica.

Per quanto concerne la segnalazione al comando della polizia ferroviaria della autorizzazione concessa alla commissione interna a tenere la ricordata riunione di personale in locali di proprietà delle ferrovie dello Stato, la comunicazione stessa rientra nella normale consuetudine in base alla quale la polizia medesima, cui spetta la sorveglianza nell'ambito ferroviario, va resa edotta di ogni fatto che esuli dalla consueta attività connessa con l'esercizio ferroviario.

Detta segnalazione ha, quindi, uno scopo puramente informativo, in relazione agli incombeni di ordine generale e di carattere prudenziale facenti carico alla ripetuta polizia, e non adombra evidentemente né forme di paternalismo, né sollecitazioni di alcun genere nei confronti del personale ferroviario.

Anche tale procedura non ha mai dato luogo, del resto, a recriminazioni da parte dei dipendenti.

In ogni caso è da escludere che l'azienda delle ferrovie dello Stato voglia fare, di una concessione in materia di uso dei propri locali, uno strumento di pressione intimidatoria, in quanto il personale può liberamente non fruire

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

della concessione stessa, alla quale, d'altra parte, l'azienda delle ferrovie dello Stato non è affatto vincolata da obblighi di legge.

Il Ministro: SCALFARO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle aziende agricole della zona di Palmi (Reggio Calabria), colpite dalle gelate del mese di marzo dell'anno 1966.

L'interrogante fa presente che le gelate hanno bruciato i giovani germogli, arrecando gravi danni alla produzione olivicola e dei vigneti e approfondendo il disagio economico già esistente per la perdurante crisi agricola. (16208)

RISPOSTA. — Le gelate verificatesi nel mese di marzo 1966 nel territorio del comune di Palmi hanno interessato prevalentemente gli uliveti ed i vigneti, causando danni alla produzione prevedibile dell'annata agraria di lieve entità e, comunque, tali da non giustificare l'intervento straordinario dello Stato con l'attuazione delle provvidenze previste dalla legislazione vigente sui danni da calamità naturali.

Ciò non esclude, nei casi di aziende agricole che subiscano perdite di prodotto di entità tale da comprometterne il bilancio economico, possano essere accordati, su richiesta degli interessati e previo accettazione da parte del competente ispettorato agrario, prestiti di conduzione, ad ammortamento quinquennale e a tasso d'interesse particolarmente agevolato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

In proposito, si fa presente che per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti anzidetti questo Ministero ha riservato alla provincia di Reggio Calabria la somma di 23 milioni di lire, che consente di effettuare operazioni creditizie per un volume di circa 700 milioni di lire.

Il Ministro: RESTIVO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno, nell'interesse del servizio postale, sollecitare la pratica di appalto dei lavori per l'ammodernamento dei locali adibiti agli uffici vaglia corrispondenza e cassa provinciale presso la sede provinciale poste e telecomunicazioni di Reggio Calabria. (16324)

RISPOSTA. — Il progetto per l'ammodernamento e la sistemazione dell'intero edificio postale di Reggio Calabria è in corso di elaborazione presso l'ufficio lavori di quella sede che vi sta procedendo d'intesa con la locale direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni.

Gli organi anzidetti sono stati recentemente invitati da questo Ministero a portare a compimento il progetto stesso entro il più breve tempo possibile.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GAGLIARDI E CAVALLARI NERINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda realizzare gradualmente le disposizioni della legge 12 febbraio 1965, n. 162, considerato che in numerosi comuni delle province di Venezia e Treviso, i vitigni selvatici (tipo Clinton, Baccò, Oberlin, ecc.) non sono ancora stati del tutto trasformati, per cui gravi danni deriverebbero, oltre che ai coltivatori interessati, alle stesse cantine sociali.

Gli interroganti chiedono pertanto che siano spostati i termini di applicazione delle norme in parola alla prossima annata agraria e che la soppressione avvenga in non meno di 3-4 anni. (12753)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dagli interroganti è stato risolto con la legge 6 aprile 1966, n. 207, concernente modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che reca norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Infatti, detta legge all'articolo 4 dispone che il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio e al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162.

Il Ministro: RESTIVO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se — rendendosi partecipi dello stupore e dello sconcerto che hanno colpito gli sportivi di gran parte d'Italia in seguito alle recenti decisioni della Lega calcio di ridurre a sole 16 squadre il campionato di serie A — intendano intervenire presso il C.O.N.I. e la Federazione ita-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

liana gioco calcio affinché venga rivisto detto provvedimento.

L'interrogante fa presente le gravi conseguenze che deriverebbero alle società meno dotate, ai loro bilanci, al buon livello dello spettacolo ed alla conseguente ridotta partecipazione degli sportivi, nonché alla lunghezza del campionato cadetto che si concluderebbe praticamente in estate, quasi senza spettatori. (15104)

RISPOSTA. — Il piano di modifica della struttura dei campionati italiani di calcio è stato oggetto di esame da parte dei singoli settori della Federazione italiana gioco calcio (Lega nazionale professionisti, Lega nazionale semiprofessionisti, Lega nazionale dilettanti).

Le relative conclusioni sono state attentamente vagliate dal Consiglio federale della F.I.G.C., il quale è costituito da rappresentanti, eletti dalle società, dei settori stessi. Ne consegue che le soluzioni adottate dal Consiglio federale in parola, in forma definitiva nella seduta del giorno 15 aprile 1966, esprimono, sia pur in via mediata, la volontà delle società partecipanti ai campionati nazionali.

In forza di tali conclusioni, pertanto, il campionato nazionale di serie A sarà articolato su un girone unico di 16 squadre, e, quindi, verrà ridotto di due unità con una contrazione non rilevante, in quanto si svolgeranno 30 giornate di campionato in luogo delle 34 attuali (è da far presente, al riguardo, che tale riduzione è stata auspicata, come è noto, da più parti, e, in particolare, dalla stampa specializzata); quello di serie B sarà articolato ugualmente su un girone unico di 20 squadre, rimanendo così inalterato, contrariamente alla notizia riportata nell'interrogazione, secondo cui il campionato in parola verrebbe ad avere una annata maggiore di quella attuale; il campionato nazionale di serie C sarà articolato su tre gironi di 20 squadre ciascuno, composto in totale di 60 squadre, in luogo delle 54 attuali; infine quello della serie D sarà formato da 162 squadre (in luogo delle attuali 108) suddivise in 9 gironi di 18 squadre ciascuno. Inalterata rimarrà la struttura degli altri campionati di carattere regionale, riservati ai dilettanti.

La nuova struttura del campionato di calcio andrà in vigore a partire dalla stagione agonistica 1968-69, mentre i campionati 1966-67, 1967-68 devono considerarsi di qualificazione, e sono regolati da apposite norme transitorie.

La modifica è stata, in particolare, ispirata dalla necessità di avere un maggiore

numero di giornate disponibili per l'attività della squadra nazionale che è la massima espressione dell'attività del settore calcio.

Non sembra che abbiano motivo di sussistere le preoccupazioni di carattere economico manifestate dall'interrogante in quanto dalla contrazione del campionato risulteranno margini di tempo che consentiranno alle società di svolgere una ulteriore attività attraverso incontri amichevoli di elevato livello e, quindi, di far fronte al paventato disagio economico.

La nuova struttura dei campionati nazionali di calcio, inoltre, è stata riguardata anche sotto l'aspetto degli introiti del « Totocalcio ». La F.I.G.C. ed il C.O.N.I. ritengono che le deliberate riforme non incideranno sull'andamento del suddetto concorso pronostici e, comunque, hanno dichiarato di avere già allo studio alcuni particolari sviluppi del Totocalcio, atti a fronteggiare qualsiasi deprecazione di tali introiti.

Il Ministro: CORONA.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali interventi intenda svolgere presso i dirigenti della società La Previdente di Milano, i quali, in occasione del recente sciopero dei lavoratori delle assicurazioni, hanno minacciato di licenziamento i loro dipendenti nel caso si fossero assentati dal lavoro, violando con ciò un fondamentale e costituzionale diritto di tutti i cittadini. (15132)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati, non è risultato che la compagnia di assicurazione La Previdente di Milano abbia minacciato di licenziare i dipendenti che avessero partecipato agli scioperi programmati per i giorni 4 e 14 febbraio 1966, per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

La direzione della compagnia ha inoltre fornito assicurazioni che nessun provvedimento di licenziamento sarà adottato nei confronti del personale che ha partecipato o che parteciperà alle manifestazioni di sciopero.

Il Ministro: BOSCO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali sarebbe stato respinto il ricorso dei mezzadri dell'amministrazione agricola Franchini Giuseppe di Ceggia (Venezia) contro il parere favorevole espresso dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura al piano

di trasformazione predisposto dall'azienda in base alla legge 1° aprile 1947, n. 273.

L'interrogante fa presente che nessuna visita all'azienda da trasformare sembra sia stata effettuata dagli organi competenti.

Per quanto sopra, si chiede la revisione del provvedimento ministeriale notificato il 7 aprile 1966 agli interessati; e ciò anche in relazione alle precise assicurazioni fornite dinanzi al Parlamento dai responsabili del dicastero dell'agricoltura. (16009)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, stabilisce che la proroga dei contratti agrari non è ammessa allorché il concedente voglia compiere nel fondo immediate e radicali trasformazioni, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto ed il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile ai fini della produzione agraria dal competente ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Con la successiva legge 13 giugno 1961, n. 527, concernente modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, oltre a dare una più compiuta definizione del concetto di utilità, si fa obbligo agli ispettorati compartimentali agrari di fissare il termine per l'esecuzione delle previste opere, ammettendosi la possibilità del ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste avverso le dichiarazioni ispettoriali di utilità ed attuabilità.

Una costante giurisprudenza ha circoscritto il campo di valutazione degli ispettorati compartimentali all'accertamento dei requisiti dell'attuabilità e della utilità del piano, mentre per i requisiti relativi alla immediatezza ed alla radicalità della trasformazione, nonché alla incompatibilità della sua esecuzione con la prosecuzione del contratto, l'autorità giudiziaria ha costantemente affermato la propria esclusiva competenza.

Questo Ministero, adeguandosi a tale orientamento, non ritiene, in caso di riesame dei pareri degli ispettorati compartimentali, di entrare nel merito della sussistenza dei predetti requisiti di radicalità, immediatezza ed incompatibilità.

Ne consegue che gli accertamenti affidati a questo Ministero ed ai suoi organi locali riguarderebbero soltanto un aspetto ben delimitato, e sempre di carattere esclusivamente tecnico-economico, delle proposte trasformazioni.

Nel caso segnalato dall'interrogante questo Ministero, dopo approfondito esame del pro-

getto e diretti accertamenti sul fondo, ha riconosciuto l'attuabilità del piano e la sua utilità, derivante, quest'ultima, dall'adozione di un indirizzo produttivo di particolare interesse generale, quale è quello zootecnico, e dello aumento quantitativo della produzione, espresso in termini di prodotto netto, e pertanto avente anch'esso significato ed interesse di ordine generale.

La ipotesi che il piano sia stato predisposto al solo fine di legittimare la estromissione dei mezzadri non sembra razionalmente configurabile perché, anche a questo effetto, i mezzadri, i coloni, i partecipanti e gli affittuari sono tutelati dalla legge che, all'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, prevede la riammissione nel fondo ed il loro diritto all'indennizzo, nel caso di mancata esecuzione della trasformazione.

Non sembra, infine, che la legge 15 settembre 1964, n. 756, nell'ammettere la possibilità per il mezzadro di eseguire innovazioni dell'ordinamento produttivo, escluda o condizioni l'analoga facoltà spettante al concedente.

Il Ministro: RESTIVO.

GELMINI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le misure che intendano prendere per impedire che si ripetano, nel secondo turno che deve completare la elezione, da parte degli artigiani, delle commissioni provinciali dell'albo e dei delegati alle assemblee delle mutue previste dalle leggi n. 660 e 1533, le gravi infrazioni alle disposizioni elettorali compiute nella tornata del 17 aprile 1966 soprattutto a Milano da parte dell'unione artigiani, e tollerate e difese da molti presidenti di seggio e dalla stessa prefettura che si è rifiutata di accogliere le sollecitazioni che le venivano rivolte, intese a far cessare gli illeciti in atto e a riportare lo svolgimento delle operazioni di voto, nel rispetto delle norme che lo presidono.

Gli interroganti si premurano di segnalare ai ministri che, all'interno dei seggi, sui tavoli e perfino dentro le cabine, come risulta anche da documenti fotografici erano bene in vista cartelli e altro materiale di propaganda intestato all'unione artigiani di Milano, con la precisa indicazione della lista e dei candidati che dovevano essere votati, mentre, sempre all'interno dei seggi, gruppi di incaricati — non rappresentanti di lista — distribuivano facsimili di schede e accompagnavano fin dentro alla cabina gli artigiani elettori sottoposti obiettivamente ad una illecita e condanna-

bile pressione che contrasta con la norma scritta e con una corretta prassi democratica.

Nel denunciare la responsabilità di quanti si sono adoperati nell'organizzare e nel tollerare le illecite interessate interferenze e nel chiedere che siano puniti i pubblici funzionari che si sono rifiutati di intervenire al fine di riportare nella normalità lo svolgimento delle operazioni elettorali svolte, gli interroganti chiedono un immediato intervento perché siano richiamati gli organi pubblici, che presiedono a queste elezioni, al loro preciso dovere di far rispettare e di rispettare le norme di legge e le disposizioni ministeriali impartite. (16076)

RISPOSTA. — Il ministro dell'industria e del commercio ha diramato, sin dal novembre 1963, apposite istruzioni, concordate con la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, allo scopo di assicurare un organico, regolare e democratico svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo delle commissioni provinciali dell'artigianato e del consiglio di amministrazione della cassa mutua malattia artigiani.

Tali istruzioni sono state impartite a tutti gli organi interessati alla consultazione elettorale, ai presidenti di seggio ed alle organizzazioni nazionali artigiane.

Per quanto concerne le presunte infrazioni alle « leggi elettorali » che sarebbero state commesse presso alcuni seggi nella città di Milano, si fa notare che le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla propaganda elettorale per le elezioni politiche e amministrative, in quanto di carattere speciale, non sono riferibili alle elezioni in questione.

Per altro, avverso qualsiasi illegalità delle apposite operazioni elettorali o irregolare comportamento dei presidenti di seggio, cui spetta la polizia dell'adunanza e il potere di richiedere l'intervento della forza pubblica, sono ammessi, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, due ordini di gravame: alla locale commissione provinciale per l'artigianato e, in secondo grado, al ministro dell'industria e commercio.

Avverso le operazioni elettorali svoltesi il 17 aprile 1966 nella provincia di Milano non risulta che sia stata proposta alcuna opposizione o ricorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

GIOMO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno

indotto a sopprimere nel marzo del 1965 a Mortara (Pavia) la tenenza dei carabinieri e se ritengano necessario il ripristino della tenenza stessa. Lo impongono motivi di ordine pubblico che, in un comune come Mortara, posto al centro di una vasta zona, sono di notevolissima importanza. (16246)

RISPOSTA. — La recente soppressione della tenenza carabinieri di Mortara rientra nel quadro di un nuovo ordinamento territoriale dell'arma inteso allo snellimento e alla maggiore efficienza dei servizi, a seguito del quale le 42 stazioni della provincia di Pavia sono state ripartite fra quattro comandi ufficiali (compagnie di Pavia, Vigevano e Voghera, tenenza di Stradella) con conseguente soppressione delle tenenze di Mortara e Pavia, nonché della sezione di Voghera.

Per il comune di Mortara la locale stazione dei carabinieri e la compagnia di Vigevano — distante solo 12 chilometri — sono in grado di fronteggiare convenientemente le esigenze di ordine pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
CECCHERINI.

GOLINELLI e VIANELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali con provvedimento ministeriale del 7 aprile 1966 si viene ad approvare il piano di trasformazione predisposto dal concedente Franchin Giuseppe di Ceggia (Venezia) nel momento in cui viene respinto il ricorso contro il parere favorevole dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura presentato dai mezzadri Barbaresco Domenico, Bedin Pietro, Marcon Amedeo e Stello Giovanni; per conoscere se il piano di trasformazione presentato dal concedente Franchin, trasgredendo varie disposizioni di legge e particolarmente gli articoli 6 e 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, non abbia come unico fine quello di rescindere il contratto di mezzadria con l'allontanamento dall'azienda dei mezzadri; per sapere infine se intenda intervenire perché sia rivisto il provvedimento ministeriale del 7 aprile 1966 in considerazione anche delle ripetute assicurazioni date in materia dai responsabili del Ministero dell'agricoltura. (16052)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16009, del deputato Gagliardi, pubblicata a pag. 7457).

GRILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'ufficio provinciale dei contributi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

unificati in agricoltura in Ascoli Piceno non intenda apportare le variazioni richieste dai proprietari concedenti in merito ai contributi invalidità e vecchiaia nella mezzadria.

In pratica esiste l'assurdo che membri di famiglie coloniche usciti dalle aziende negli anni 1963, 1964 e 1965, che eseguono attualmente altri mestieri, risultano ancora iscritti come membri di famiglie coloniche, nonostante la presentazione delle relative variazioni presentate dagli agricoltori interessati, usufruendo di tutti i vantaggi a scapito di coloro che, in quanto mezzadri, ne hanno effettivo diritto.

Esiste, inoltre, l'assurdo di aziende agrarie che senza più famiglie coloniche, sono state invitate al versamento per i nuclei che non fanno più parte dell'azienda per esserne usciti fra gli anni 1963, 1964 e 1965. (12943)

RISPOSTA. — Il servizio centrale per i contribuenti unificati ha assicurato che il dipendente ufficio provinciale di Ascoli Piceno ha ultimato gli adempimenti di competenza per l'aggiornamento delle posizioni assicurative dei coloni e dei mezzadri.

Nel corso del corrente anno, con la emissione degli elenchi principali del 1955 e dei supplementi degli anni precedenti, saranno pertanto regolarizzate le variazioni alle quali l'interrogante fa riferimento.

Il Ministro: Bosco.

GUARIENTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) il numero dei consorzi di bonifica nei quali furono rinnovati gli organi amministrativi secondo le nuove norme e la percentuale di questi consorzi rispetto a quelli che ebbero approvato dal Ministero il nuovo statuto;

2) la percentuale delle ditte consorziate che esercitano il diritto di voto, il totale dei voti espressi e il rapporto con il totale dei voti di lista;

3) la percentuale delle ditte consorziate aventi proprietà in comunione che esercitano il diritto di voto, rispetto alla percentuale delle ditte consorziate aventi beni in comunione iscritte nella lista elettorale;

4) il rapporto fra la contribuzione a carico della proprietà partecipante attivamente alle elezioni, e quella complessiva iscritta nei ruoli di esazione dell'esercizio preso come base per il computo dei voti;

5) l'onere derivato per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni, in conformità alle procedure stabilite dalle nuove norme:

l'incidenza per ogni ditta consorziata iscritta nella lista elettorale e l'incidenza media per ettaro per ogni comprensorio. (13920)

RISPOSTA. — I consorzi di bonifica, dei quali sono stati già approvati da questo Ministero i nuovi statuti adottati in conformità delle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 947, sono 225.

Di questi i consorzi presso i quali si sono svolte le elezioni per la costituzione degli organi di ordinaria amministrazione sono 111.

Negli altri 114 consorzi le amministrazioni ordinarie sono ancora in carica e, alla scadenza, saranno rinnovate in base ai nuovi statuti già approvati.

La risposta alle altre domande verrà data non appena sarà stato possibile raccogliere gli elementi necessari presso i singoli consorzi di bonifica.

Il Ministro: RESTIVO.

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato dell'assurdo atteggiamento assunto dal commissario prefettizio presso l'istituto San Lorenzo di Aversa (Caserta), vice-prefetto dottor Cotugno, il quale con sua delibera del 25 marzo 1965, n. 14, decideva di adire l'autorità giudiziaria e di sottoporre a consiglio di disciplina l'istitutore Graziano Secondino ed i dirigenti del sindacato Fidel-C.I.S.L. del suddetto istituto, colpevoli soltanto di aver proclamato lo stato di agitazione tra il personale e di aver esercitato i loro legittimi diritti sindacali.

Per sapere se quanto scritto nel verbale dell'assemblea del personale del 15 marzo, inviato a suo tempo anche al Ministero dell'interno, risponda al vero.

Per sapere se ritenga dover invitare il suddetto commissario a rimuovere, invece, i motivi che sono stati alla base dell'agitazione (in particolare: la copertura di tutti i posti della pianta organica, il pagamento del lavoro straordinario, lo stato giuridico del personale), nonché ad adottare un diverso atteggiamento nei confronti dei sindacati e dei sindacalisti.

Per conoscere, infine, quali interventi il Ministero dell'interno intenda operare per porre fine alla gestione commissariale che già da anni è in vigore. (15887)

RISPOSTA. — Il commissario prefettizio dell'istituto San Lorenzo di Aversa ha inviato al procuratore della Repubblica, per i provvedimenti di competenza, il verbale della riunione tenuta il 15 marzo 1966 dal personale dell'istituto medesimo, avendo ravvisato in

alcune espressioni in esso contenute gli estremi di possibili reati.

Per la medesima ragione, il commissario ha deferito i firmatari di esso alla commissione di disciplina, subordinando, per altro, l'inizio del relativo provvedimento, come per legge, alle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

In ordine alle richieste formulate nel corso della suddetta riunione, si precisa che il trattamento giuridico del personale dell'istituto è già disciplinato da un apposito regolamento e che i dipendenti degli enti pubblici, in analogia a quanto è previsto per quello dello Stato possono essere autorizzati a prestare, al massimo, 30 ore mensili di lavoro straordinario, sempreché la spesa non acceda la somma corrispondente all'importo dei compensi che spetterebbero alla metà del numero complessivo dei dipendenti.

Pertanto, la richiesta di ottenere un compenso forfettario mensile pari a 140 ore di lavoro straordinario è in contrasto con le disposizioni in vigore.

Circa la mancata copertura di due posti di istitutore di ruolo, il commissario prefettizio non ha ritenuto finora di procedere ad alcuna assunzione per non aggravare ulteriormente la situazione deficitaria dello Istituto.

L'amministrazione ordinaria dell'istituto non è stata ancora ricostituita, in quanto la provincia di Napoli, nonostante i ripetuti inviti, non ha a tutt'oggi provveduto a designare i propri rappresentanti che dovranno essere chiamati a far parte del relativo consiglio.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali somme vennero devolute al comune ed all'E.C.A. (ed eventualmente ad altri enti) della città di Aversa (Caserta), a seguito del terremoto dell'agosto 1962 e per sapere in modo particolareggiato e completo come dette somme vennero spese. ((16092))

RISPOSTA. — In relazione al terremoto del 1962 furono erogati all'E.C.A. del comune di Aversa contributi vari per un milione di lire. Di tale somma lire 300 mila furono impiegate in sussidi ai sinistrati del terremoto: la rimanente somma di lire 700 mila fu utilizzata nel 1962 per lavori di sistemazione di una strada comunale mediante l'impiego di operai, in quel periodo disoccupati, che si potevano ritenere sinistrati del movimento tellurico.

Nello stesso periodo fu assegnato al comune di Aversa lire 1.500.000, prelevate dal Fondo

catena della solidarietà: di questa somma sono state finora impiegate lire 704 mila per contributi a favore dei sinistrati, mentre la rimanenza (lire 796 mila) è ancora a disposizione dell'ente che la destinerà, ove si presenteranno nuove esigenze, allo scopo per cui è stata assegnata.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

JACAZZI E RAUCCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se intendano intervenire presso l'« Inadel » perché adegui l'indennità « premio di servizio », corrisposta all'atto del collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali, a quella che dal 1° marzo 1966 l'« Enpas » corrisponde, per lo stesso titolo, ai dipendenti dello Stato. (16311)

RISPOSTA. — Il problema del miglioramento dell'indennità « premio di servizio », corrisposta dall'« Inadel » al personale degli enti locali è in corso di attento esame.

Sono state, infatti, impartite istruzioni all'« Inadel » perché, previ i necessari studi di carattere attuariale, formuli le opportune proposte da tradurre in un apposito provvedimento legislativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

LETTIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il pensiero del Governo sulla opportunità della sostanziale revisione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1964, n. 828, che ebbe ad estendere ai contratti di appalto il sistema di valutazione già in vigore per i trasferimenti immobiliari.

Il detto articolo 3, che al primo comma sancisce che i contratti di appalto (ad eccezione di quelli stipulati dalle amministrazioni dello Stato od assimilate), sono soggetti ad accertamento di congruità di valore in conformità delle norme vigenti, all'ultimo comma stabilisce che ai fini di tale accertamento, nel caso di appalti di costruzioni che implichino l'incorporazione di materiali, il valore di questi ultimi concorre alla determinazione del valore imponibile dell'appalto.

A giudizio dell'interrogante è opportuna ed indifferibile la necessità di rivedere la materia tributaria, specialmente quando essa rasenta l'arbitrarietà del giudizio fiscale sul valore degli appalti e soprattutto sulla libera volontà in questi espressi dalle parti contraenti.

Infatti, il predetto articolo 3 rispecchia una discutibile procedura di accertamento, ed il suo ultimo comma, a causa della succitata

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

pretesa incorporazione, realmente annulla la volontà espressa dalle parti contraenti di un appalto edilizio.

In merito l'interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla recente circolare diramata a riguardo dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la quale rigidamente stabilisce che il giudizio espresso dal fisco su di un appalto edilizio è incontrovertibile, pur essendo ammessa la prova contraria in tutti gli altri appalti.

(16400)

RISPOSTA. — La questione cortesemente rappresentata dall'interrogante ha già formato oggetto di attento esame da parte del Ministero delle finanze, a conclusione del quale è stato approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati lo schema di un disegno di legge (atto Camera n. 1948), inteso ad abrogare l'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, come proposto nell'interrogazione.

Il provvedimento trovasi tuttora all'esame del Parlamento.

Il Ministro: PRETI.

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, OGNIBENE E VIANELLO.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*

— Per sapere se sia a conoscenza che, malgrado siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi disposti dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, che autorizza una spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e malgrado gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano già provveduto a completare l'istruttoria delle domande in base al decreto ministeriale del 1° ottobre 1965 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 ottobre 1965, n. 254, nessun contributo è stato finora erogato, non essendo ancora stati accreditati agli ispettorati i fondi necessari all'applicazione della legge in parola.

Gli interroganti, facendo presente che sono trascorsi molti mesi dagli eventi calamitosi e che proprio in questo momento le famiglie coltivatrici risentono più duramente le conseguenze dei danni patiti, chiedono di conoscere quali disposizioni urgenti il ministro intenda dare affinché con l'accreditamento agli ispettorati dei fondi spettanti, essi provvedano alla erogazione nel più breve tempo possibile dei contributi agli aventi diritto. (15965)

RISPOSTA. — I fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero sulle autorizzazioni di

spesa recate dalla legge 26 luglio, n. 969, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono stati posti a disposizione degli ispettorati agrari e forestali delle province delimitate con decreti ministeriali del 17 novembre 1965, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1966. Copia di detti provvedimenti è stata trasmessa agli uffici interessati in data 5 marzo 1966.

Per le province di Udine, Trieste e Gorizia, si fa presente che con decreto del 21 febbraio 1966, n. 580, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo successivo, è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di 830 milioni di lire, complessivamente occorrente ai locali ispettorati agrari e forestali per l'attuazione delle provvidenze di che trattasi.

In pari data del citato decreto, è stato emesso il mandato diretto per l'accreditamento, in conto corrente presso la Banca d'Italia, della predetta somma a favore della Cassa di risparmio di Trieste, che assolve il servizio di tesoreria per la regione.

A seguito di ciò, gli ispettorati agrari e forestali, competenti ad intervenire nelle zone delimitate, stanno provvedendo alla istruttoria delle domande presentate dagli interessati nel termine previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 739 — termine che è venuto a scadere entro la prima decade dello scorso mese di gennaio — per la conseguente emissione dei provvedimenti di concessione dei relativi contributi.

Si aggiunge che la liquidazione dei contributi accordati per il ripristino delle strutture fondiari e per la ricostituzione delle scorte vive e morte è disposta ad opere eseguite e ad acquisti effettuati dalle ditte concessionarie, previo collaudo da parte dei competenti ispettorati, mentre i contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione vengono liquidati dopo che l'ispettorato abbia accertato, sulla scorta anche della documentazione all'uopo presentata, che l'azienda abbia effettivamente subito danni al prodotto, alle colture ed agli allevamenti di entità tale da non consentire il reintegro dei capitali di conduzione.

Il Ministro: RESTIVO.

LUCCHESI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Perché accolga le richieste formulate più volte dal consorzio degli acquedotti dell'isola d'Elba intese a:

a) ottenere l'immediato finanziamento del progetto relativo ai tronchi sud e nord del-

l'acquedotto del M. Capanne, progetto presentato nel 1962;

b) ottenere il contributo straordinario della Cassa di lire 100 milioni per alleviare il consorzio dalla grave e difficile situazione finanziaria in cui attualmente si dibatte;

c) prevedere nel programma quinquennale stanziamenti sufficienti — secondo le indicazioni fornite dal consorzio — a garantire il regolare approvvigionamento idrico di tutta l'isola, specialmente di Portoferraio. (16463)

RISPOSTA. — Il progetto relativo ai tronchi nord e sud dell'acquedotto per Monte Capanne è stato istruito dall'ufficio tecnico competente della Cassa per il mezzogiorno e se ne prevede l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di detto istituto, nel corrente mese di giugno.

Quanto alla richiesta avanzata a suo tempo dal consorzio acquedotti elbani al fine di ottenere un contributo per la gestione degli acquedotti a servizio dei comuni consorziati, si fa presente che tale domanda esulava, al momento in cui fu presentata, dalle competenze della Cassa, secondo le leggi allora vigenti.

La richiesta potrebbe ora essere eventualmente riconsiderata in base alle previsioni dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Al riguardo si dovrà, comunque, tener conto dei criteri che, per l'attuazione di tale disposizione, saranno contenuti nel primo piano pluriennale di cui all'articolo 1 della citata legge n. 717. Tale piano, attualmente in corso di predisposizione, detterà altresì le direttive che dovranno presiedere all'intervento della Cassa nel settore acquedottistico, in base alle quali sarà pure conseguito il fine della completa normalizzazione dell'approvvigionamento idrico dell'isola d'Elba.

Il Ministro: PASTORE.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Perché venga concesso il contributo statale, già promesso, da parte della Cassa depositi e prestiti al comune di Portoferraio (Livorno) sul mutuo di 15 milioni da contrarre per la costruzione della scuola elementare in località Ponticello. (16464)

RISPOSTA. — La richiesta di mutuo di lire 15 milioni, inoltrata dal comune di Portoferraio alla Cassa depositi e prestiti per il completamento della scuola elementare in località Ponticello, potrà essere presa in considerazione, dopo che sarà pervenuta notizia della

approvazione, in linea tecnica, del relativo progetto da parte dei competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro: COLOMBO.

MACCHIAVELLI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivissimo senso di disagio negli ambienti economici e di lavoro di Genova in relazione ai prospettati trasferimenti a Roma di alcune società petrolifere: e quale azione ritenga svolgere, per evitare le gravissime ripercussioni che tali trasferimenti avrebbero per l'economia genovese ed, in particolare modo, per i settori commerciali e per l'occupazione, già gravemente compromessa in questo ultimo periodo. (16007)

RISPOSTA. — Delle società petrolifere italiane, cui l'interrogante intende evidentemente riferirsi, e cioè: la Esso Standard italiana, la Shell italiana e la Mobil Oil italiana, risulta che solo la Esso Standard italiana ha deciso di trasferire gli uffici della direzione centrale da Genova a Roma, mentre per quanto riguarda le altre due società, ogni decisione circa il trasferimento della sede è stata procrastinata.

In particolare, secondo quanto precisato dalla stessa società interessata, la decisione presa dalla Esso Standard italiana di trasferire gli uffici della direzione centrale a Roma nell'estate del 1966 è maturata nel 1964, dopo anni di studi relativi all'assetto funzionale non solo della Esso Standard italiana, ma anche dell'intero gruppo di società di cui essa è parte.

La Esso Standard italiana ha considerato, tra i motivi più validi ed importanti a sostegno di questa decisione e degli onerosi impegni che ne derivano, i seguenti:

a) l'importanza che il bacino del Mediterraneo riveste per l'attività industriale e commerciale della società;

b) il maggior inserimento delle sue attività nel quadro della politica di sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno, da anni auspicato e favorito dal Governo;

c) la necessità di più intensi e frequenti contatti con l'amministrazione statale;

d) relazioni più strette con gli organismi nazionali ed internazionali, che trovano nella capitale la loro sede naturale.

La società, tenute presenti le difficoltà che detto trasferimento potrà provocare per parte del personale, ha adottato una politica di agevolazioni particolari in aggiunta alle specifiche provvidenze contrattuali previste nel caso di trasferimento di dipendenti. A tal riguardo

ha costituito un apposito ufficio per assistere il personale e per fornire informazioni e suggerimenti atti a facilitarne il trasferimento.

Inoltre, sempre nell'ambito di tale politica, sono stati adottati provvedimenti di carattere economico a favore del personale, sia per l'acquisto sia per l'affitto di adeguati alloggi a Roma.

La società ha inoltre affermato che la sua attività di movimentazione di prodotti quale si sta attualmente svolgendo nel porto di Genova, è relativamente limitata, e che comunque il trasferimento a Roma non potrà influire minimamente sulla portata di tali traffici.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

MANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia al corrente della grave iniziativa assunta dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena nei confronti dell'appuntato degli agenti di custodia Rizzello Carmine in servizio presso le carceri giudiziarie di Brindisi, al quale illegittimamente ed inopportunamente è stata contestata una presunta infrazione disciplinare, proprio quando il predetto appuntato invocava provvedimenti di giustizia di carattere morale e materiale dalle autorità provinciali scolastiche ed assistenziali e dalle autorità centrali di Governo per fatti e ragioni assolutamente indipendenti dagli obblighi derivanti dalle funzioni e dal servizio di appuntato alle dipendenze dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia. (3098, *già orale*)

RISPOSTA. — L'appuntato del corpo degli agenti di custodia Carmine Rizzello è stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere, contravvenendo all'articolo 68 del vigente regolamento per il corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, avanzato un reclamo fuori della via gerarchica.

In effetti la commissione locale di disciplina delle carceri giudiziarie di Brindisi, ove il Rizzello presta servizio, lo ha riconosciuto colpevole di detta infrazione ed applicando nei suoi confronti l'articolo 82 n. 12 del menzionato regolamento lo ha punito con otto giorni di riduzione di paga di secondo grado, concedendogli, per altro, il beneficio della sospensione.

Il procedimento disciplinare è stato determinato dal comportamento del Rizzello, il quale, pur avendo avuto notizia ufficiale di non aver diritto al riconoscimento di bene-

fici combattentistici, inoltrò direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri istanza rinnovando la richiesta già respinta da questo Ministero.

Ciò premesso, si fa presente che il Rizzello violò una norma di comportamento prescritta dal regolamento del corpo, la cui osservanza costituiva un preciso dovere attinente al suo stato di militare ed alle esigenze di disciplina che tale stato comporta.

Il Ministro: REALE.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che tre progetti agricoli sardi beneficieranno degli stanziamenti comunitari previsti dal fondo agricolo del Mercato comune europeo, e precisamente: costruzione di serre per la produzione di fiori in Quartuccine (Cagliari); costruzione di una centrale ortofrutticola in Oristano; lavori di irrigazione nel sud della Nurra in territorio di Alghero:

a) quali siano gli enti o i privati promotori di tali iniziative;

b) quale sia il costo totale di ogni progetto;

c) quale quota di finanziamento sia assicurata dal F.E.O.G.A. e quale dallo Stato italiano;

d) quando tali progetti passeranno alla fase di attuazione. (3760, *già orale*)

RISPOSTA. — Si forniscono, qui di seguito, le notizie chieste in merito a ciascuna delle tre iniziative nel territorio della Regione sarda, ammesse con la prima *tranche* al finanziamento del F.E.O.G.A., sezione orientamento.

Costruzione di serre per la produzione di fiori a Quartucciu.

L'iniziativa, il cui costo globale riconosciuto tecnicamente ammissibile è dell'importo di lire 578.944.000, è stata assunta dai fratelli Mario e Attilio D'Atri, che hanno ottenuto:

1) la concessione di un mutuo trentennale a tasso agevolato (3 per cento) dalla Regione sarda, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

2) la concessione di un contributo di lire 144.736.250, pari al 25 per cento della spesa ammessa, da parte del F.E.O.G.A., sezione orientamento, con decisione della Commissione della C.E.E. del 14 ottobre 1965.

Le opere sono state ultimate nel mese di maggio del 1966 e di esse è stato chiesto il collaudo.

Costruzione di una centrale ortofrutticola di Oristano.

L'iniziativa è stata assunta dall'ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) ora ente di sviluppo in Sardegna, per conto della organizzazione ortofrutticola oristanese, società a responsabilità limitata. L'importo delle opere ammesse è di lire 30 milioni, sul quale è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 75 milioni, pari al 25 per cento, da parte del F.E.O.G.A. - sezione orientamento - con decisione della Commissione della C.E.E. del 14 ottobre 1965.

È in corso l'istruttoria per la concessione di eventuali benefici a carico dello Stato italiano. I lavori non sono stati ancora iniziati e si prevede potranno essere realizzati presumibilmente entro l'anno 1967.

Lavori di irrigazione nella Nurra di Alghero.

L'iniziativa, che concerne il completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia, è stata assunta dall'ente di sviluppo in Sardegna. La spesa ammessa è di lire 437.506.062.

Su tale importo è stato concesso da parte del F.E.O.G.A., sezione orientamento, con decisione della Commissione della C.E.E. del 14 ottobre 1965, un contributo di lire 109 milioni 376.250, pari al 25 per cento. È in corso l'istruttoria per l'eventuale concessione delle agevolazioni dello Stato italiano.

Per altro, l'esecuzione dei lavori è condizionata dalla realizzazione delle opere principali di raccolta e di distribuzione delle acque su tutto il comprensorio della Nurra, attualmente in corso.

Il Ministro: RESTIVO.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga disporre perché il servizio di vigilanza contro le sofisticazioni e le frodi nella produzione e nella commercializzazione dell'olio in Sardegna venga affidato all'istituto di industrie chimiche agrarie, operante presso la facoltà di agraria dell'università di Sassari, con la collaborazione dell'istituto tecnico agrario di Cagliari.

Appare infatti anacronistico che tale servizio sia ancora affidato all'università di Roma che ha delegato a rappresentarla l'istituto tecnico agrario di Cagliari, fornito di ben scarso personale e di strumentazioni inefficienti, mentre la facoltà di agraria di Sassari è da tempo fornita di modernissime apparecchiature che possono, senza errori, registrare ogni sofisticazione. (3763, già orale)

RISPOSTA. — La richiesta sarà presa in esame in sede di riordinamento delle circoscrizioni degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario stabilito dal decreto ministeriale 25 settembre 1953, emanato in esecuzione del decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Il Ministro: RESTIVO

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che hanno portato all'esclusione di territori della provincia di Sassari dalle provvidenze previste dalla legge 29 novembre 1965, n. 1314, per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, quando è ben noto, anche per richiamo di interrogazioni parlamentari e per resoconti di stampa, che il territorio della Gallura, nei giorni 17 e 18 ottobre 1965, e il territorio dei comuni di Villanova, Monteleone e Monteleone Roccadoria, nei giorni 3 e 4 novembre 1965, furono colpiti da violenti nubifragi con gravi danni alle colture. (15414)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dallo stesso assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione sarda, le avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 non hanno determinato, nel territorio della Gallura e in quello dei comuni di Villanova, Monteleone e Monteleone Roccadoria, le condizioni obiettive per poter intervenire, a favore delle aziende agrarie colpite, con la concessione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Si aggiunge che questo Ministero ha assegnato alla Regione sarda la somma di 10 milioni di lire, da utilizzare, sempre in attuazione della citata legge 29 novembre 1965, n. 1314, per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965. Tale assegnazione consente di effettuare un volume di operazioni creditizie per l'ammontare di circa 300 milioni di lire.

La limitazione dei mezzi a disposizione per sovvenire gli imprenditori agricoli danneggiati, secondo quanto ha comunicato la regione, che ha potestà amministrativa in materia di agricoltura, ha reso necessario riservare la somma

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

per il credito di esercizio agli imprenditori agricoli di Cagliari e di Nuoro, laddove i danni sono stati maggiori per gravità e diffusione.

Il Ministro: RESTIVO.

MARRAS E PIRASTU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato dei motivi che hanno indotto l'E.T.F.A.S. in Sardegna a disporre il licenziamento di numerosi operai marginali, specializzati e qualificati e se ritenga di intervenire perché i licenziamenti siano sospesi in considerazione dei nuovi e impegnativi compiti che l'ente è chiamato ad assolvere dopo la sua trasformazione in ente di sviluppo.

È prevedibile, infatti, che l'E.T.F.A.S. in conseguenza delle funzioni derivanti dalla nuova legge nazionale e per gli specifici interventi ad esso attribuiti dai programmi per la attuazione, nel settore agricolo, del piano di rinascita sardo, dovrà nell'immediato futuro non limitare ma espandere la propria attività. (15709)

RISPOSTA. — L'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna ora ente di sviluppo in Sardegna, nella prima fase di attuazione della riforma fondiaria — caratterizzata dall'esecuzione di notevoli opere di coltura dei terreni e l'assegnazione ai coltivatori — ha impiegato un gran numero di salariati. Ma superata tale fase con il graduale insediamento degli assegnatari, l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di miglioramento dei terreni è stata effettuata dagli stessi assegnatari.

In pari tempo, anche le dotazioni finanziarie per la riforma fondiaria sono andate gradualmente decrescendo, fino ad esaurirsi del tutto con l'esercizio 1962-63. Dopo tale esercizio, infatti, sono state disposte soltanto autorizzazioni di spesa per la provvista dei mezzi finanziari strettamente occorrenti per poter far fronte alle spese generali e di funzionamento degli enti.

Di conseguenza, anche l'E.T.F.A.S. ha dovuto provvedere ad alleggerire la situazione del personale salariato, iniziando dalla manovalanza da magazzino ed edile, non più utilizzabile, e dai salariati prima addetti alle attività trasferite agli assegnatari od alle loro cooperative.

L'E.T.F.A.S., per altro, proprio per le considerazioni esposte dagli interroganti ha mantenuto in servizio, nonostante molte difficoltà, un contingente di circa 780 operai specializzati; tale situazione tuttavia non può perdurare, a meno che la regione o altri organi

non affidino all'E.T.F.A.S. ulteriori particolari compiti, assicurandone il finanziamento.

Il Ministro: RESTIVO.

MATTARELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere lo stato della pratica, da molti anni avviata e che dovrebbe essere già da tempo tecnicamente definita, per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi di Palermo e se intenda accelerarne la esecuzione che si va rilevando sempre più necessaria.

La impossibilità di atterraggio che frequentemente vi si verifica costituisce, infatti, un elemento di notevole disagio, che occorre con la massima urgenza eliminare, come è possibile fare con la costruzione della pista trasversale alle due già costruite.

Nel contempo, chiede di conoscere a che punto si trova il progetto per l'aerostazione e quando essa potrà essere costruita, tenendo presente che il traffico, interno ed internazionale dell'aeroporto, è in continuo sviluppo ed esso non può essere fronteggiato e soddisfatto dall'attuale aerostazione provvisoria, ormai inadeguata e disagiata. (16441)

RISPOSTA. — Il progetto della pista trasversale dell'aeroporto di Palermo Punta Raisi, inquadrato tra le opere di prima priorità previste dal nuovo piano regolatore aeroportuale è attualmente, insieme al piano regolatore stesso, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici come previsto dalle disposizioni di legge.

Le opere di prima priorità, le sole di cui è in atto disponibile il finanziamento con i residui della legge del 5 maggio 1956, n. 524, per un importo totale di lire 2.500.000.000, comprendono tra l'altro il primo stralcio della aerostazione definitiva (circa un terzo).

Il progetto di massima dell'intera aerostazione ed il progetto esecutivo del primo stralcio saranno, non appena perfezionati a cura della Regione siciliana, sottoposti alle approvazioni di legge.

Il Ministro: SCALFARO.

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'esito della domanda del Governo italiano agli organi competenti della C.E.E. tendente ad ottenere la restituzione dell'I.G.E. alla esportazione per il pollame.

Consta all'interrogante che tale istanza dovrebbe essere esaminata insieme con analoghe istanze per altri prodotti, per alcuni dei

quali organi della C.E.E. sarebbero in attesa di elementi di informazione da parte del Governo italiano.

L'interrogante confida nel sollecito interessamento del Ministero dell'agricoltura per il favorevole iter dell'istanza di che trattasi, il cui accoglimento potrà favorire l'esportazione del pollame in un momento di difficoltà del settore del mercato interno. (16525)

RISPOSTA. — Il Governo italiano, al fine di porre le esportazioni di pollame italiano su un piano di maggiore concorrenzialità, ha avviato, in sede C.E.E., le procedure perché venga riconosciuta la possibilità di restituire l'I.G.E. assolta per il pollame macellato.

Gli elementi riguardanti il calcolo dell'aliquota da restituire furono a suo tempo trasmessi dal Ministero delle finanze agli organi comunitari, i quali hanno chiesto dati supplementari, che saranno esaminati in una prossima riunione a Bruxelles. È pertanto da presumere che il problema sarà risolto entro breve tempo.

Il Ministro: RESTIVO.

MILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di intervenire presso gli organi centrali dell'« Inadel » affinché addivenga ad una sollecita revisione dell'attuale misura del premio di servizio, rimasta ad un livello molto inferiore rispetto alla analoga indennità di buonuscita concessa ai dipendenti statali con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, con effetto dal 1° marzo 1966.

Da un raffronto sommario emerge infatti che per il dipendente degli enti locali il premio di servizio è tuttora commisurato al 30 per cento della retribuzione pensionabile goduta negli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile; mentre per il dipendente statale l'indennità di buonuscita è calcolata nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio e cioè quasi tre volte superiore all'ammontare del premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali.

Se, come l'« Inadel » afferma, le attuali disponibilità del suo bilancio non consentono l'accoglimento della richiesta, l'invocato adeguamento del premio di servizio potrebbe essere concesso mediante aumento dell'aliquota contributiva in favore dell'istituto dal 4 al 5,10 per cento, rimanendo a carico degli enti deficatori il 2 per cento ed elevando al 3,10 per cento la rimanente quota posta a carico del personale. (16500)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16311, del deputato Jacazzi, pubblicata a pag. 7461).

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se ritenga possibile rilasciare il benestare valutario richiesto dal signor Mario Chiola, ex titolare del fallito maglificio Poletti di Torino, con istanza presentata il 14 maggio 1966 alla direzione generale Ufficio italiano cambi ed al Ministero, per eseguire un pagamento a favore di un creditore estero, pur non avendosi la corrispondente contropartita merce, e se il rilascio di tale benestare possa essere accordato senza effettivo controllo.

(16728)

RISPOSTA. — Al quesito posto dal signor Chiola, l'Ufficio italiano dei cambi ha risposto che, nel caso ipotizzato, occorre l'autorizzazione ministeriale, essendo vietato ai residenti, in base al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e « non residenti », con esclusione delle operazioni derivanti da contratti di compra-vendita di merci per l'importazione e per l'esportazione, per le quali il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle norme di carattere generale in vigore.

Il Ministero del commercio con l'estero potrà prendere le determinazioni del caso, soltanto in base ad apposita istanza, contenente in dettaglio tutti i termini e le modalità della convenzione che s'intende di stipulare, da presentarsi al Ministero stesso da parte del « residente » interessato all'operazione.

Il Ministro: TOLLOY.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni apportati ai lavoratori dell'industria conserviera della Sicilia con il decreto ministeriale 30 novembre 1964, sulla nuova tabella delle industrie aventi disoccupazione stagionale, *Gazzetta ufficiale* del 25 gennaio 1965, n. 20, avendo stabilito il periodo indennizzabile in 90 giorni con grave discriminazione di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori industriali, colpendo nell'indennità di disoccupazione lavoratori già abbastanza disagiati per cui privarli anche di una modesta somma costituirebbe un danno rilevante; se ritenga di rivedere il suddetto decreto e prevedere la corresponsione dell'indennità di disoccupazio-

zione per i lavoratori e le lavoratrici della industria conserviera nella stessa misura dei lavoratori di altri settori industriali. (15428)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15189, del deputato Bavetta, pubblicata a pag. 7441).

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che sul tratto ferroviario a scartamento ridotto Castelvetrano-Salaparuta (Trapani), le automotrici tengono una velocità ridottissima, che non può superare i 30 chilometri per la vetustà dell'armamento ormai in condizioni di inefficienza; se ritenga di intervenire disponendo la realizzazione di tutti quei lavori che si rendono necessari per un idoneo uso della suddetta ferrovia. (16437)

RISPOSTA. — Per elevare la velocità dei treni in circolazione sulla linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Salaparuta occorrerebbe sostenere rilevanti oneri per il rifacimento del vetusto armamento in opera.

Per altro, nella attuale situazione finanziaria dell'azienda ferroviaria, i limitati fondi all'uopo disponibili debbono essere necessariamente destinati ad interventi di carattere prioritario sulle linee principali, mentre sulle linee a minor traffico e fortemente deficitarie, fra cui è compresa la Castelvetrano-Salaparuta, si provvede soltanto agli interventi indispensabili, in uno con l'adozione di provvedimenti di riduzione della velocità dei treni, a garantire la sicurezza dell'esercizio.

In linea generale qualsiasi provvedimento di riclassamento ed ammodernamento delle linee a minor traffico resta in atto subordinato alle decisioni che saranno adottate in merito al problema della futura estensione della rete ferroviaria statale, nonché all'entità dei finanziamenti straordinari che saranno accordati all'azienda ferroviaria per procedere all'anzidetto riclassamento delle linee che dovranno essere mantenute in esercizio.

Per quanto riguarda in particolare la linea Castelvetrano-Salaparuta, va per altro precisato che la medesima fa parte di un gruppo di linee a più elevata passività di gestione, considerate maggiormente suscettibili di chiusura all'esercizio con effettuazione di autoservizi sostitutivi.

In effetti la sostituzione con autoservizi del servizio ferroviario sulla linea in argomento è stata già da tempo autorizzata, ai sensi delle vigenti norme legislative, con decreto ministeriale 7 marzo 1958, n. 4270.

Il provvedimento, che ultimamente era stato fissato per la data del 15 gennaio 1965, è stato poi sospeso, ed è tuttora tenuto accantonato, per l'opposizione degli enti locali. In tale situazione non riesce ovviamente possibile adottare alcun provvedimento diretto a migliorare la velocità dei treni in circolazione sulla linea segnalata dall'interrogante.

Il Ministro: SCALFARO.

PELLICANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere in merito alle contrastanti reazioni suscitate dal decreto 23 febbraio 1966 relativo al divieto di caccia alla selvaggina migratoria per il prossimo quinquennio.

Se, nella considerazione della estesa risonanza del provvedimento che, fra l'altro, colpisce l'attività venatoria praticata dalle categorie meno abbienti e mortifica quanti, in epoca pregressa, si erano muniti della licenza sopportando spese e altri oneri, e nel presupposto della natura ingiustamente discriminatoria del divieto che è escluso per i territori delle regioni a statuto speciale, ritenga di revocare il menzionato decreto o, in subordine, di deferire alle amministrazioni provinciali il compito di emanare gli opportuni provvedimenti in materia. (16337)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che le reazioni suscitate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1966, sul divieto di caccia alla selvaggina migratoria per il prossimo quinquennio, siano state, per la maggior parte, positive, come si rileva dalla stampa specializzata in materia e dalle manifestazioni di consenso pervenute da parte di organizzazioni di cacciatori e di altre categorie interessate.

È noto, d'altra parte, che con successivo decreto del 18 marzo 1966, si è data facoltà alle amministrazioni provinciali di talune zone dell'Italia meridionale e centrale di autorizzare la caccia fino al 30 aprile 1966, per particolari esigenze di carattere locale.

Poiché analoghe esigenze non sussistono, almeno nella stessa ampiezza, nelle altre zone del territorio nazionale, non si ritiene di estendere tale facoltà a tutte le amministrazioni provinciali.

Il Ministro: RESTIVO.

PIGNI E ANGELINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso l'ufficio successioni di Roma il direttore dell'ufficio ha negato la diffusione di volantini sindacali nell'ambito di detto ufficio e che nel colloquio avuto con i

dirigenti sindacali del sindacato provinciale personale finanziario C.G.I.L. di Roma ha rilasciato gravi dichiarazioni circa il rispetto che si dovrebbe alle libertà sindacali.

Gli interroganti chiedono pertanto quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare nei confronti del detto funzionario.

(16498)

RISPOSTA. — In ordine alla vicenda che costituisce oggetto della interrogazione e che ha anche dato luogo ad un articolo apparso sul quotidiano *Avanti* del 17 maggio 1966, sono stati disposti appositi accertamenti da parte dell'intendente di finanza di Roma e del competente ispettorato compartimentale.

Il Ministro: PRETI.

PIRASTU, AMENDOLA PIETRO, NANNUZZI, SCARPA E DIAZ LAURA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire presso gli organi dirigenti della R.A.I.-TV. per ottenere che venga trasmesso in ripresa diretta dall'Inghilterra l'incontro di pugilato Burruni-Mc Gowan che si svolgerà il 14 giugno 1966 a Wembley. Raggiungendo un accordo con gli organizzatori dell'incontro che già hanno avanzato una proposta, la R.A.I.-TV. terrà conto non solo dell'interesse vasto che l'avvenimento sportivo suscita tra i telespettatori italiani ma anche della presenza in Italia, in quel periodo, di numerosissimi turisti stranieri cui certo sarebbe gradito poter seguire sul video le vicende dell'incontro.

(16623)

RISPOSTA. — Si informa che le trattative fra gli organizzatori e la B.B.C., per la trasmissione diretta dell'incontro di pugilato Burruni-Mc Gowan, si sono concluse positivamente.

Pertanto l'incontro verrà trasmesso in ripresa televisiva diretta il giorno 14 giugno 1966 alle ore 22 sul secondo programma.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.

PUCCI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano necessario estendere le provvidenze approvate per le province di Terni, Perugia, Rieti e Firenze, colpite dalle alluvioni del 1960 e 1961, anche ai territori della provincia di Pistoia che, negli stessi anni subirono gravi danni a causa dello straripamento dei fiumi Ombrone e Stella.

L'interrogante non vede infatti alcuna ragione per escludere dai contributi governativi territori e abitazioni che, specialmente lungo il corso inferiore dei torrenti Ombrone e Stella, hanno sofferto devastazioni altrettanto gravi che quelle subite dalle province beneficiate.

(15177)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si informa che questo Ministero non ha mancato di intervenire a favore delle aziende agricole della provincia di Pistoia, danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo 1° giugno-13 agosto 1960, delimitando, con decreto interministeriale 5 novembre 1960, a norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia, nelle quali ricorrevano le condizioni per l'attuazione delle provvidenze contributive previste dallo stesso articolo 1 della legge.

I dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentale delle foreste, competenti per territorio, hanno provveduto, sin dal mese di dicembre del 1963, alla liquidazione dei contributi in conto capitale, concessi — ai sensi della citata disposizione legislativa — agli agricoltori aventi diritto, le cui aziende agricole sono ubicate nelle zone come sopra delimitate.

Per quanto attiene, poi, alle avversità atmosferiche verificatesi in provincia di Pistoia successivamente al 13 agosto 1960 e nel corso del 1961, si fa presente che è mancata a questo Ministero la possibilità di intervenire — ai sensi della citata legge n. 739, in applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, in quanto dagli accertamenti effettuati è risultato che le aziende agricole della provincia stessa non hanno subito, a causa delle accennate avversità atmosferiche, danni di tale entità da giustificare l'intervento straordinario dello Stato con le provvidenze contributive previste dal ripetuto articolo 1 della legge del 1960, n. 739.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

QUARANTA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sia a conoscenza e quali provvedimenti intenda adottare a carico di un funzionario in servizio presso la Cassa per il mezzogiorno di Napoli che alla fine del mese di marzo 1966 si è recato presso la cassa comunale di Postiglione (Salerno) e, dopo essersi qualificato all'assessore anziano ed agli impiegati presenti, ha lamentato il fatto che l'amministrazione comunale si è rifiutata di approvare

ad un cittadino il tracciato dallo stesso indicato per approvvigionarsi e l'ha minacciato che, qualora tale decisione non venisse revocata, avrebbe fatto sciogliere d'autorità il consiglio comunale.

Alle vive rimostranze dell'assessore ha esplicitamente fatto presente che si sarebbe adoperato per l'approvazione di importanti progetti depositati dal comune presso la Cassa per il mezzogiorno sempre se il comune avesse receduto dal suo atteggiamento.

Se ritenga il comportamento del predetto funzionario lesivo della dignità innanzitutto dell'ente che rappresenta nonché dell'amministrazione comunale di Postiglione e se in detto comportamento non è evidente l'illecita intenzione di favoreggiamento da parte del funzionario verso un terzo. (16385)

RISPOSTA. — Da indagini prontamente espletate non risulta che alcun funzionario della Cassa per il mezzogiorno (sede centrale e ufficio di Napoli) abbia dovuto recarsi presso il comune di Postiglione per motivi di servizio nel periodo indicato dall'interrogante.

I fatti denunciati condurrebbero a due ipotesi: che un funzionario della Cassa si sia recato presso la sede comunale in privato o mentre trovavasi nella zona con altri compiti, ovvero che trattisi di persona estranea all'anzidetto istituto, che abbia falsato la propria qualificazione.

Attualmente, si stanno sperando indagini sul posto tentare di acquisire elementi per accertare l'attendibilità dell'una o dell'altra delle ipotesi fatte, nel caso di positivo esito, adottare i necessari provvedimenti.

Il Ministro: PASTORE.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che non essendo stato ancora approvato il nuovo piano di sviluppo per l'agricoltura ed in considerazione del fatto che l'ispettorato agrario provinciale di Salerno non accetta la presentazione di domande per miglioramenti fondiari e tenendo presente le numerose istanze degli agricoltori del Vallo di Diano (Salerno) per la costruzione di impianti di irrigazione, stalle e trasformazione fondiaria in genere — quali provvedimenti intenda adottare e se ritenga dare precise disposizioni in merito agli uffici di cui sopra. (16397)

RISPOSTA. — La determinazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno, alla quale si fa riferimento, è stata dettata dall'opportunità di non creare negli improprietari agricoli interessati aspettative che non potrebbero essere soddisfatte, dato che i fondi assegnati a quell'ufficio, per la concessione dei benefici previsti dal « piano verde » per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, sono stati completamente utilizzati.

Per altro, la situazione potrà essere normalizzata non appena il Parlamento avrà voluto dare, come si confida, la sua approvazione al disegno di legge recante « provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (« piano verde » n. 2) attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Intanto, per le iniziative a carattere zoológico, l'ispettorato agrario di Salerno ha la possibilità di accordare il concorso statale negli interessi sui mutui ad ammortamento trentennale, previsti dall'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministro: RESTIVO.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali particolari motivi abbiano indotto la direzione generale del demanio a triplicare nel periodo di 3 anni il prezzo di vendita di un lotto di terreno richiesto dal comune di Viareggio (Lucca) per la costruzione di un edificio destinato a scuola media.

Il comune di Viareggio avuta conferma che il ministro delle finanze (nota del 26 ottobre 1959, n. 104084) autorizzava la vendita a trattativa privata di un lotto di terreno di metri quadrati 9.350 per il prezzo di lire 7.480.000, predispose gli atti deliberativi occorrenti ottenendo le approvazioni di legge, e, con la autorizzazione del Ministero delle finanze ha costruito l'edificio. Successivamente la direzione generale del demanio richiedeva per lo stesso terreno la somma di lire 22 milioni, per cui il comune non può stipulare l'atto definitivo essendo autorizzato soltanto al pagamento del prezzo pattuito.

L'interrogante mentre rileva l'assurdità della procedura chiede di sapere se il ministro, trattandosi di vendita a ente pubblico di un lotto di terreno con « l'obbligo di destinarlo ad uso esclusivo di una scuola » ritenga doveroso confermare il prezzo assunto a base della trattativa dimostrando così che lo Stato nell'impiego dei suoi fini pubblici è alieno dal compiere operazioni che potrebbero apparire speculative e che, in questo caso, ricadrebbero sui contributi della città di Viareggio, traducendosi in un onere aggiuntivo tanto più ingiustificato essendo dovuto a spesa per la istruzione pubblica che è uno dei compiti precipui dello Stato. (16376)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1966

RISPOSTA. — Il lotto di metri quadrati 9.350 circa del compendio patrimoniale denominato « ex campo di tiro a segno » in Viareggio, richiesto dal comune di quella sede per costruirvi la scuola media statale e concesso a tale scopo dal Ministero delle finanze, fu valutato il 21 febbraio 1959 dall'ufficio tecnico erariale di Lucca lire 480.000.

Poiché la stipula dell'atto formale di compravendita del lotto in questione venne a protrarsi fino al 1962, l'intendenza di finanza di Lucca ritenne opportuno di promuovere, da parte dell'organo tecnico competente, l'aggiornamento del prezzo di vendita, risalendo la stima del terreno ad oltre tre anni prima.

L'ufficio tecnico erariale, in relazione anche alla circostanza che per un'area attigua di identiche caratteristiche e superficie era stato ritenuto congruo il prezzo di vendita di lire 20 milioni (l'arca era stata richiesta dall'amministrazione provinciale di Lucca per la costruzione di un istituto tecnico, ed il relativo negozio è stato perfezionato in tal senso), ritenne di non poter confermare il prezzo di lire 7.480.000, precedentemente proposto, e lo aggiornò a lire 22.440.000.

La conseguente richiesta del comune di Viareggio intesa ad ottenere che fosse dato corso alla stipula dell'atto di vendita secondo lo schema contratto già predisposto, non fu accolta dal ministro delle finanze *pro tempore*, il quale ritenne che la stipula non potesse avvenire con una valutazione del terreno inferiore al prezzo di stima aggiornato dall'U.T.E.

Il comune di Viareggio, edotto del rigetto del suo esposto nel febbraio 1963, soltanto recentemente, al fine di definire bonariamente la vertenza, in ordine alla quale, in caso diverso, sarebbe occorso adire l'autorità giudiziaria ordinaria, è venuto nella determinazione di accettare il prezzo richiesto dall'amministrazione, per cui sono attualmente in corso gli adempimenti per la stipula dell'atto di compravendita.

Il Ministro: PRETI.

RICCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per chiedere se intenda, con urgenza assoluta, provvedere alla costruzione dell'impianto di sollevamento di Dragoni, richiesto dal consorzio idrico di Caserta, per dare acqua ai comuni di Alvignano, piana di Caiazzo, Baia Latina, Formicola, Montelatone, Pietramelara, Vaisano Petenosa, Rocca Romana, Riardo, Dragoni, Castel di Sasso, Liberi, Dragoni.

Si fa presente che solo 20 milioni sono necessari per eliminare la sete di tanti paesi.
(16541)

RISPOSTA. — Da parte dei competenti uffici della Cassa per il mezzogiorno sono in corso gli opportuni studi e rilievi al fine di definire se ed in quale misura occorra provvedere al potenziamento dell'impianto idrico di Dragoni e delle relative opere di adduzione.

Nel contempo sono anche in corso indagini tendenti ad individuare ed eliminare eventuali sprechi di acqua destinata ad uso potabile.

I predetti uffici contano di poter concludere gli studi in corso, entro il prossimo mese di giugno.

Il Ministro: PASTORE.

RIGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che nel 1956 le amministrazioni dello Stato bandirono, per il personale delle carriere speciali, concorsi di esame per colloquio utili ai fini della promozione alla qualifica corrispondente al coefficiente 270 (ex grado IX di gruppo B) e che i vincitori di detti concorsi ebbero, come decorrenza della nuova qualifica la data 1° luglio 1956; che nel 1959 le medesime amministrazioni bandirono altri e ben distinti concorsi e che i vincitori ebbero riconosciuta come decorrenza nella nuova qualifica corrispondente al coefficiente 270 la data del 25 novembre 1959; premesso ancora che per la seguente promozione alla qualifica superiore (coefficiente 325) avvenne a seguito di scrutinio per merito comparativo con l'abbandono del requisito essenziale della anzianità di qualifica considerando così i due distinti e separati concorsi banditi nel 1956 e 1959 praticamente come un unico concorso di merito e che tale procedura si è pure adottata per i funzionari della carriera direttiva ordinaria in sede di promozione dal coefficiente 325 al coefficiente 402; considerato come siano stati in tal modo praticamente annullati i benefici relativi all'anzianità di servizio per i vincitori dei concorsi del 1956 — il motivo che ha indotto l'amministrazione ad adottare i criteri di promozione sopradescritti e, nel caso tale motivo appaia non giuridicamente e non equanimemente fondato, quali provvedimenti riparatori si intendano assumere.
(15253)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, prevede che le promozioni al grado IX del soppresso gruppo B (ora qualifica di segretario od equiparata) fossero conferite, per i posti vacanti fino al 31 dicembre 1959, oltre che mediante esame

di idoneità e concorso per merito distinto, mediante concorso per esame speciale da bandire semestralmente: i posti disponibili andavano ripartiti tra i vari sistemi di promozione mediante una determinata proporzione, prescritta dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

Successivamente l'articolo 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilì testualmente:

« La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si consegue mediante:

a) concorso per merito distinto ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;

c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 175.

Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1957, 1958 e 1959, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'articolo 361 ».

In applicazione delle citate disposizioni le amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1959, effettuarono semestralmente il riparto dei posti disponibili nella qualifica di segretario (ex grado IX di gruppo B) tra i vari sistemi di promozione e bandirono numerosi concorsi per merito distinto e per esame speciale (colloquio) per la promozione alla suddetta qualifica.

Le promozioni dei vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale ebbero nell'ambito di uno stesso concorso — fermo l'ordine della graduatoria — decorrenze diverse ai sensi dell'articolo 366 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che qui di seguito si trascrive:

« Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 365 o mediante i concorsi previsti dalla lettera a) dei precedenti articoli 361, 362 e 363, per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868 ».

L'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469, ebbe, in prosieguo di tempo, a disporre che gli impiegati delle carriere speciali che fossero stati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di segretario od equiparata o che a tale qualifica fossero successivamente pervenuti ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 16, oppure mediante gli esami previsti dall'articolo 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potessero consentire la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1234;

b) concorso per esami di cui all'articolo 196 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendosi dalla anzianità in tale norma prescritta.

Il successivo articolo 3 della citata legge 7 luglio 1959, numero 469 nell'intento di riparare a taluni danni che il personale delle carriere speciali aveva subito nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, stabiliva che, nei confronti degli impiegati che fossero pervenuti al grado IX di gruppo B con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956 o che alla stessa data fossero stati in possesso dell'anzianità prescritta per l'ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, conferita ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, doveva essere riportata, a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.

Di conseguenza, la nomina a vice direttore delle carriere speciali conferite negli scrutini per merito comparativo effettuati nel dicembre 1959 ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469, furono riportate — nei confronti degli impiegati che si trovavano nella situazione precisata dall'articolo 3 della stessa legge — al 1° luglio 1956.

Le norme transitorie relative al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento gerarchico hanno tenuto conto — come può rilevarsi dagli elementi sopra riferiti — delle diverse posizioni o anzianità; non sarebbe, pertanto, opportuna — trattandosi oltretutto di situazioni risalenti nel tempo o ormai superate — l'adozione di ulteriori norme eccezionali e transitorie in questa materia, specie alla vigilia della riforma generale della pubblica amministrazione.

Il Ministro per la riforma burocratica:
BERTINELLI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere in quale fase di studio si trovino i progetti per il prolungamento delle piste degli aeroporti civili italiani e se fra essi sia compreso il prolungamento della pista dell'aeroporto civile di Catania, che dovrebbe passare dagli attuali metri 2.340 a metri 2.500, consentendo ai velivoli di operarvi con un carico totale di chilogrammi 60 mila. (15805)

RISPOSTA. — Gli studi relativi ai prolungamenti della pista degli aeroporti civili italiani vengono fatti quando ciò sia necessario per le esigenze del traffico aereo e ove sia possibile dal punto di vista tecnico, restando sempre subordinata l'eventuale realizzazione alle disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda l'aeroporto di Catania, si fa presente che dopo il sopralluogo effettuato sull'aeroporto stesso il giorno 26 maggio 1966, furono iniziate le azioni per realizzare il prolungamento della relativa pista. A tale scopo, trattandosi di aeroporto militare aperto al traffico aereo civile, fu inviato al Ministero della difesa, direzione genio demanio (aeronautica) uno studio di massima elaborato dall'ispettorato generale dell'aviazione civile, che prevede il prolungamento di circa 200 metri verso il mare dell'attuale pista.

Per tale prolungamento sarà necessario spostare verso il mare l'attuale strada che passa immediatamente ad ovest dell'aeroporto. Lo spostamento comporterà il vantaggio di eliminare la penalizzazione di 100 metri conseguente all'attuale posizione della strada, cosicché, in ultima analisi, si verrà a realizzare un allungamento, ai fini operativi di 300 metri. Tale allungamento complessivo eleverà la classe della pista permettendone l'agibilità da parte di velivoli di categoria anche superiore ai 60 mila chili di peso complessivo.

Ovviamente, i pesi totali degli aeromobili dovranno essere contenuti nel limite di portata di 17 mila chilogrammi per S.I.W.L. (ruota singola equivalente) per cui la pista è stata costruita.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come intenda far fronte alle dimostrate esigenze di ampliare lo scalo merci ferroviario di Cesena (Forlì), per permettere agli operatori economici dell'importantissimo centro ortofrutticolo italiano di sostenere ed intensificare il traffico (già ora si giunge nel periodo estivo a punte di 200 carri giornalieri spediti all'estero).

L'interrogante fa presente che la questione è posta da molto tempo, che l'amministrazione ferroviaria ha da oltre un anno approntato un progetto di ampliamento e che il comune di Cesena si è dichiarato disposto a concorrere finanziariamente per la parte di sua spettanza. Mancano tuttavia al momento indicazioni valide sulla cui base programmare una azione seria e concreta a breve e lungo termine.

Nelle attuali condizioni, la deperibilissima merce spedita anche per lunghe distanze è costretta in partenza a soste dannose, mancando la possibilità di comporre *in loco* convogli aventi anche la stessa destinazione, ciò che in genere avviene a Bologna-San Donato con intuibili danni di tempo e funzionali. La situazione dello scalo scoraggia, infine, la lodevole iniziativa di costruire a spese degli operatori della zona un buon numero di moderni carri-ghiacciaia, i quali non si possono evidentemente disperdere in altre stazioni anche per la loro particolare natura tecnica e funzionale. (16620)

RISPOSTA. — La difficoltà fondamentale, che finora si è opposta all'ampliamento della stazione di Cesena, consiste nella mancanza di aree idonee allo scopo.

Nell'intento di ricercare una soluzione del problema, sul finire del 1964 fu tenuta a Cesena una riunione alla quale parteciparono, oltre ai rappresentanti dell'azienda ferroviaria, il sindaco della città ed i rappresentanti di enti, di banche e di esportatori ortofrutticoli locali. In detta riunione i rappresentanti locali, prospettando la possibile chiusura dello stabilimento di proprietà della Montecatini, prospiciente la stazione, suggerirono di ampliare lo scalo ferroviario acquisendo parte dell'area occupata da detto stabilimento.

L'azienda ferroviaria, definì quindi un piano di sistemazione che prevedeva la realizzazione sull'area suddetta di un fascio di binari della capacità complessiva di circa 120 carri, per la cui attuazione è prevista una spesa di 374 milioni di lire.

Senonché la Montecatini ha recentemente dichiarato di non poter cedere l'area occorrente. In conseguenza è stato disposto di esaminare, in sede compartimentale, l'unica soluzione attualmente possibile, consistente nella realizzazione di un fascio di binari, sempre della capacità complessiva di circa 120 carri, in un'area ubicata a nord della linea ferroviaria e ad est del passaggio a livello di corso Cavour.

Non appena definiti il nuovo piano e la spesa corrispondente, sarà esaminata la possibilità di finanziare l'opera in relazione alla entità dei fondi che saranno accordati alla azienda ferroviaria per il completamento del noto piano decennale di ammodernamento e potenziamento della rete.

Per quanto concerne il concorso finanziario degli enti locali, si precisa che da parte del comune di Cesena è stata in effetti deliberata fin dal 13 aprile 1965 la concessione di un modesto contributo a favore delle ferrovie dello Stato. Tale contributo, determinato nella presunzione di un costo complessivo dell'opera stimato in 200 milioni, ammonterebbe a 20 milioni, da versarsi in 35 anni, in rate annuali di 1,4 milioni, comprensive di quote di ammortamento e interessi.

Il Ministro: SCALFARO.

SFORZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'« Inadel » perché questo adegui il trattamento dei dipendenti degli enti locali, in relazione al « premio di servizio » a quello che dal 1° marzo 1966 viene praticato a favore dei dipendenti dello Stato dall'« Enpas ». (16286)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16311, del deputato Jacazzi, pubblicata a pag. 7461).

SINESIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il ministro ritenga opportuno modificare il decreto ministeriale 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 gennaio 1965, n. 20, che fissa in 90 giorni il periodo di sosta non indennizzabile per i lavoratori dell'industria ittica, riducendolo in modo da assicurare ai lavoratori stessi la possibilità concreta di percepire la liquidazione dell'indennità di disoccupazione, dato che i lavoratori coprono certamente i periodi minimi di attività richiesti dalla legge in 52 settimane, per avere diritto alla indennità di disoccupazione per 180 giorni.

L'ampiezza del periodo di sosta non ha giustificazione alcuna in relazione ad altre attività lavorative né all'effettivo svolgimento dei lavori delle industrie ittiche.

Per contro provocherebbe la contrazione notevole della manodopera impiegata nel settore e rappresenterebbe ragione per indurre all'emigrazione i lavoratori stessi. (15790)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15189, del deputato Bavetta, pubblicata a pag. 7441).

SINESIO E CORRAO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incredibile richiesta avanzata dagli uffici finanziari periferici della Regione siciliana perché sia pagato il fitto del palazzo dei Normanni di Palermo adibito a sede dell'assemblea regionale e a quali chiarimenti intenda pervenire perché il gesto abbia la necessaria riprovazione. (16170)

RISPOSTA. — Fra l'amministrazione finanziaria e la Regione siciliana esiste disparità di opinioni in ordine al trasferimento o meno alla Regione stessa dell'immobile demaniale denominato palazzo dei Normanni in Palermo.

Gli articoli 32 e 33 dello statuto regionale, approvato col regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, dispongono che:

1) sono assegnati alla Regione i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti nella Regione, ad eccezione di quelli interessanti la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale (articolo 32):

2) sono assegnati alla Regione, e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato esistenti nella Regione che non siano della specie di quelli sopra indicati (primo comma, articolo 33);

3) fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che, a norma delle leggi in materia, costituiscono il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; gli edifici destinati a sede degli uffici regionali con i loro arredi e gli altri beni destinati a servizio della Regione (secondo comma, articolo 33).

Successivamente e precisamente con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, recante norme di attuazione dello statuto regionale in materia di demanio e patrimonio, è stata disposta l'assegnazione alla Regione dei beni patrimoniali esistenti alla data di entrata in vigore dello statuto, nonché di quelli indisponibili o esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'articolo 33 sopraccitato.

Ciò premesso, è da precisare che parte dell'edificio di che trattasi è tuttora in uso ai Ministeri della difesa e dell'interno, e quindi ancora indisponibile, mentre la parte desti-

nata a sede di uffici regionali è stata dismessa dal Ministero della pubblica istruzione, per essere consegnata alla Regione, soltanto dopo l'entrata in vigore dello statuto regionale.

Stante quanto sopra, l'edificio non può essere trasferito alla Regione, ai sensi del primo comma dell'articolo 33, dato che lo stesso — in quanto in uso governativo — faceva parte, alla data di entrata in vigore dello statuto, dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato.

Sui limiti entro i quali deve essere contenuto il trasferimento alla Regione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili e dei beni demaniali dello Stato, si sono già pronunciati il Consiglio di Stato e più autorevolmente la Corte costituzionale. In particolare quest'ultimo organo, con sentenza 30 aprile 1959, n. 31, emessa per un caso sostanzialmente analogo, ha affermato che sono esclusi dal trasferimento alla Regione i beni dello Stato che risultavano indisponibili al momento dell'entrata in vigore dello statuto.

La Regione, invece, sostiene che l'edificio di che trattasi, per il secondo comma del ripetuto articolo 33, fa parte del suo patrimonio indisponibile in quanto destinato a sede di uffici regionali.

A questo riguardo si deve osservare che gli edifici destinati a sede di uffici regionali e costituenti, ai sensi del predetto secondo comma dell'articolo 33, il patrimonio indisponibile della Regione, e da trasferire alla stessa, a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 sopracitato, sono gli immobili patrimoniali già sede di uffici statali le cui attribuzioni sono passate alla Regione.

Orbene, si dovrebbe osservare al riguardo che gli uffici regionali che hanno sede nella parte del palazzo dei Normanni consegnata alla Regione, non rientrano tra gli uffici statali le cui attribuzioni sono state alla stessa trasferite, trattandosi di uffici regionali di nuova istituzione, e quindi non esistenti, neanche quali uffici statali, prima dell'entrata in vigore dello statuto.

Recentemente, l'edificio, con dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione in data 8 febbraio 1966, è stato riconosciuto di particolare interesse storico-artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La Regione sostiene che tale riconoscimento comporta, a norma dell'articolo 822 del codice civile, l'assoggettamento del bene al regime della demanialità, e, conseguentemente, il suo passaggio al demanio regionale a norma dell'articolo 32 dello statuto.

Con consultazione 6 aprile 1963, l'Avvocatura generale dello Stato, al riguardo interpellata dal Ministero della pubblica istruzione, ha però affermato che « anche per quel che concerne la Regione siciliana non possa aversi trasferimento dei beni del cosiddetto demanio artistico dello Stato, perché quei beni attengono ad una funzione che ha natura di servizio pubblico, e perché alla Regione non sembra essere stata attribuita la corrispondente funzione » e che « atteso il notevole peso delle ragioni che militano in favore della tesi sostenuta dallo Stato, ove la Regione non accolga le dette ragioni, la questione debba essere risolta nella competente sede attraverso il giudizio della Corte costituzionale ».

A seguito di ciò, la Presidenza del Consiglio, ufficio regioni, ha rappresentato l'opportunità di rinviare ogni decisione circa il trasferimento di beni alla Regione, essendone controversa la spettanza.

Tuttavia, si fa presente che la soluzione della questione non sembra poter influire sulla sorte del palazzo dei Normanni, in quanto, nonostante il riconoscimento e il conseguente passaggio fra i beni del demanio pubblico, rimangono sempre valide le ragioni che ostano al trasferimento alla Regione, cioè la condizione di bene patrimoniale indisponibile dello Stato alla data di entrata in vigore dello Statuto.

L'orientamento dell'amministrazione finanziaria trova indiretta conferma nella legge regionale 7 febbraio 1957, n. 17, recante norme per la sistemazione dei locali del palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'assemblea regionale siciliana.

L'articolo 1, secondo comma, di detta legge, così recita:

« È autorizzata, altresì, ai fini anzidetti, la costruzione od esproprio di edifici da permutare, ove occorra, con le amministrazioni da cui dipendono gli uffici pubblici aventi in atto sede nel palazzo dei Normanni ».

Con tale disposizione si riconosce implicitamente l'appartenenza dell'immobile al demanio dello Stato; diversamente opinando non si vede perché la Regione abbia sentito il bisogno di autorizzare, con la citata legge, la costruzione o la espropriazione di edifici con il palese scopo di permutarli con le amministrazioni statali i cui uffici avevano ed hanno sede nel palazzo dei Normanni.

Tutto ciò premesso, non sembra come si possa contestare il buon diritto dello Stato a richiedere alla Regione la corresponsione delle indennità dovute per la parte occupata, nonché la regolarizzazione dei rapporti mediante

formale atto di concessione sulla base del canone che all'uopo dovrà essere indicato dal competente ufficio tecnico erariale.

La regolarizzazione dell'utilizzazione è conforme alle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, le quali consentono l'uso gratuito di beni demaniali soltanto in caso d'assegnazione ad amministrazioni statali per propri compiti d'istituto.

Si informa, comunque, che per una più approfondita valutazione della controversia di che trattasi, il Ministero delle finanze ha ritenuto di sottoporre il caso specifico all'esame dell'Avvocatura generale dello Stato ed è tuttora in attesa di conoscerne il parere sulla questione di che trattasi.

Il Ministro: PRETI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongano alla definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria, per infermità e inabilità contratta durante la prestazione del servizio militare, a Zappatore Luigi (posizione n. 626170/8) e per la quale, essendo deceduto l'avente diritto, la vedova signora Antonietta Delle Rose Zappatore ha presentato domanda di reversibilità. (15747)

RISPOSTA. — Presso i competenti uffici della difesa non risulta in trattazione alcuna pratica di posizione privilegiata ordinaria relativa al signor Luigi Zappatore.

Il numero di posizione indicato dall'interrogante è invece attribuito ad una pratica di pensione di guerra indiretta intestata al detto nominativo ed aperta in seguito ad istanza presentata dalla vedova, signora Antonietta Delle Rose in data 14 novembre 1964. Nella istanza viene indicata come contratta durante il servizio militare prestato nel 1945 la malattia che ha portato a morte il defunto marito.

In ordine a tale pratica il Ministero del tesoro ha fatto conoscere di aver già completato l'istruttoria preliminare con la acquisizione dei documenti di stato civile relativi alla istante nonché del certificato di morte e di quello necroscopico del dante causa e di aver raccolto, attraverso la compilazione da parte della signora Delle Rose di apposito questionario, gli elementi utili a facilitare la definizione della domanda.

È ora in corso di definizione l'istruttoria relativa alla parte sanitaria e militare. Dalla documentazione finora acquisita al riguardo non risulta, però, comprovata la dipendenza o l'aggravamento da causa di servizio di guer-

ra della infermità che determinò la morte dello Zappatore.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se le disposizioni della legge 31 marzo 1966, n. 205, riguardanti il riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali, comprendano altresì gli allievi dei corsi professionali promossi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottoposti alla sua vigilanza, ovvero se ritenga di proporre norme adeguate per far ottenere agli allievi di questi corsi analogo riconoscimento in relazione ai corsi da essi seguiti ed alla formazione professionale in tal modo acquisita. (16279)

RISPOSTA. — È stato già predisposto uno schema di disegno di legge inteso ad assicurare agli allievi dei corsi di addestramento professionale che superino l'esame finale, benefici analoghi a quelli previsti dalla legge 31 marzo 1966, n. 205, per i licenziati degli istituti professionali.

Il Ministro: BOSCO.

SULOTTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del commercio con l'estero.* — Per sapere, in relazione ai fatti sotto esposti, le iniziative e i criteri che saranno adottati per il rilascio del benestare valutario richiesto dal signor Chio'la Mario, ex titolare del fallito maglificio Poletti di Torino, con istanza del 14 maggio 1966, alla direzione generale ufficio italiano cambi e al ministro del commercio con l'estero.

Le sentenze relative alla questione Poletti stabiliscono che è libero il pagamento a favore dell'estero, se eseguito in moneta italiana; che non è soggetto ad alcuna formalità di pagamento in valuta nazionale ed estera ordinato da una sentenza; che l'ufficio italiano cambi ha l'obbligo di fornire la divisa estera necessaria al pagamento dietro semplice esibizione della sentenza; che il Ministero del commercio estero ha accettato, anche in proprio, le conseguenze di tutti quei giudicati.

Il maglificio Poletti ha, nel passato, chiesto al Ministero di poter pagare secondo le modalità stabilite nelle sentenze. Infatti il Ministero fu interessato tramite il prefetto di Torino, che assunse l'incarico di trasmettere il pagamento consegnato a sue mani, in data 28 marzo 1956, dopo aver sentito le autorità valutarie centrali. Fu interessato nel corso delle cause avanti il tribunale e la corte d'appello di Torino. Fu interessato con istanze dirette, in data 26 luglio 1955, 9 novembre

1955, 9 marzo 1956, 13 marzo 1956, 23 novembre 1959. Fu interessato tramite parlamentari e sindacalisti. Fu interessato dalla commissione interna Poletti. Il Ministero rispose solo per ribadire l'impossibilità di autorizzare il pagamento di un credito accertato irregolare, dalla stessa finanza per ordine della procura della Repubblica di Torino. Il maglificio Poletti non rifiutò mai il pagamento, ma solo il giuramento delle fatture inventiere.

Pertanto gli interroganti chiedono, in particolare, di sapere:

1) se il Ministero del commercio con l'estero si ritenga o meno vincolato all'osservanza delle sopra vincolate sentenze, divenute esecutive, emesse anche nei suoi diretti confronti della magistratura;

2) come si intenda risolvere il contrasto esistente tra i giudicati e le leggi valutarie o doganali in vigore, in quanto sarebbe aberrante mantenere in essere tale contrasto; e se a tal fine si intenda proporre un'azione di revocazione;

3) se il Ministero del commercio con l'estero, a seguito della istanza che è stata presentata dagli ex-titolari della Poletti, concederà benestare all'acquisto del credito *Wool*, da parte di residenti, anche per la parte notoriamente indebita ed accertata mancante di contropartita di merce; oppure solo per il valore reale della merce importata, previo rigoroso accertamento e nel rispetto delle norme valutarie. (16625)

RISPOSTA. — In merito alle argomentazioni della prima e della seconda parte dell'interrogazione, si rileva che esse non sono sostanzialmente diverse da quelle contenute nelle numerose interpellanze ed interrogazioni, presentate sulla vertenza giudiziaria tra il fallito maglificio Poletti di Torino e la ditta inglese *Wool* ed alle quali è stata, a suo tempo, data risposta.

Per quanto riguarda il punto 3), si comunica che il Ministero del commercio con l'estero, per poter adottare determinati provvedimenti particolari, occorre che sia investito dall'interessato con apposita domanda, contenente dettagliatamente i termini dell'operazione che s'intende di effettuare e le relative modalità di pagamento.

In effetti, il signor Chiola, ex titolare del fallito maglificio Poletti di Torino, ha rivolto all'ufficio italiano dei cambi istanza, intesa a conoscere se, in base alle leggi valutarie in vigore, sia consentito ad un « residente » in Italia di poter acquistare, contro pagamento in lire in Italia, il credito che la ditta inglese

Wool di Bradford vanta nei confronti del succitato maglificio.

L'ufficio italiano dei cambi, in risposta al quesito di cui sopra, ha informato l'interessato che, nel caso ipotizzato, occorre l'autorizzazione ministeriale, essendo espressamente vietato ai residenti, in base al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e « non residenti », a meno che non si tratti di operazioni attinenti a contratti di compravendita di merci per l'importazione o per l'esportazione, disciplinate dalle disposizioni di carattere generale in vigore, per quanto concerne il rilascio delle relative autorizzazioni.

Pertanto, il Ministero del commercio con l'estero potrà prendere le determinazioni del caso soltanto in base ad apposita istanza da presentarsi dal « residente » interessato alla operazione, contenente in dettaglio tutti i termini e le modalità della convenzione che si intende di stipulare.

Il Ministro del commercio con l'estero:
TOLLOY.

URSO, DE LEONARDIS, LAFORGIA, DEL CASTILLO, SGARLATA E BOVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in quali modi si intenda utilizzare il contributo di 5 miliardi che il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della C.E.E. ha assegnato all'Italia per la campagna 1964-65 in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva.

A tal riguardo sarebbe utile impegnare detta somma per una adeguata pubblicità del prodotto, per la sovvenzione di nuovi moderni impianti di raccolta delle olive e in genere per la valorizzazione e commercializzazione dell'olio di oliva. (15736)

RISPOSTA. — Il contributo di 5 miliardi di lire, recentemente concesso all'Italia sul fondo europeo agricolo con la decisione adottata in sede comunitaria, sarà utilizzato a copertura di spese effettuate nel corso della campagna 1964-65, per la commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva.

Per quanto concerne le iniziative suggerite, pur convenendosi sulla loro utilità, non si ravvisa possibile l'utilizzazione del contributo per la loro attuazione.

Tuttavia, giovandosi delle disponibilità che saranno consentite dall'emanando piano di sviluppo agricolo e delle altre risorse di cui si potrà disporre per i programmi della

regione orientamento, il Ministero non mancherà di dare il possibile sostegno alle iniziative a favore dell'olivicoltura.

Il Ministro: RESTIVO.

VINCELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale dei servizi antincendi a disporre il trasferimento in altro centro del distaccamento dei vigili del fuoco del comune di Bagnara Calabria (Reggio Calabria).

Fa presente che la presenza di un distaccamento dei vigili nella importante cittadina era giustamente ritenuta indispensabile per la presenza di numerose aziende specializzate della lavorazione del legno.

L'interrogante nel richiedere la revoca del provvedimento adottato sottolinea con stupore la stranissima procedura adottata nel trasferire nottetempo il distaccamento senza darne alcuna comunicazione alle autorità comunali che in ogni tempo si sono prodigate in tutti i modi per venire incontro alle esigenze dei vigili del fuoco. (16527)

RISPOSTA. — La soppressione del distaccamento dei vigili del fuoco di Bagnara Calabria è stata disposta per ragioni di carattere organizzativo, nel quadro generale di una diversa e migliore dislocazione delle unità disponibili che prevede il loro accentramento nei punti più adatti alle esigenze.

Il distaccamento di Palmi, che è stato opportunamente potenziato potrà pienamente soddisfare le necessità della zona.

A questo riguardo, è da tener presente che la parte più importante della circoscrizione del soppresso distaccamento, poteva essere raggiunta da Bagnara solo percorrendo una lunga strada in salita e con tracciato irregolare, tanto che gli abitanti della zona chiedevano normalmente l'intervento del distaccamento di Palmi, avendo questo la possibilità di raggiungere il luogo in minor tempo.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

VIZZINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la riduzione della tariffa per tonnellata merce dei traghetti nel solo tratto Reggio Calabria-Messina lasciando invariate le tariffe del tratto Villa San Giovanni-Messina, e per conoscere se sembri

invece più opportuno sospendere tale riduzione e procedere ad una più generale revisione dei noli di tutti i traghetti in esercizio, armonizzando gli stessi con una politica di riduzione generale, con i noli delle concessioni private al fine di evitare che il singolo provvedimento, pur apparendo una facilitazione per i trasportatori non si sostanzi in un atto di speciosa concorrenza che crea discriminazioni e squilibri tra le varie concessioni dello Stato e dei privati.

L'interrogante infine chiede di conoscere se sia vero che l'azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzato per legge al solo trasporto carri vagoni ferroviari e che la stessa legge non prevede il trasporto degli autotreni e degli automezzi in genere. (16674)

RISPOSTA. — Le due relazioni Reggio Calabria-Messina e Villanova San Giovanni-Messina presentano caratteristiche funzionali e concorrenziali diverse.

Infatti, mentre la prima viene esercitata per il trasporto degli autoveicoli e dei viaggiatori, la seconda è esercitata prevalentemente per il trasporti ferroviari (vetture e carri) e di autovetture; solo in parte per il traghettamento degli autocarri.

Di qui la opportunità di differenziare tariffariamente le due relazioni allo scopo di ripartire razionalmente i diversi traffici sulle rotte specializzate per ciascuno di essi.

Sulla relazione Reggio Calabria-Messina per effetto della specializzazione del servizio, si sono avute attenuazioni nei costi di esercizio che sono state tradotte in una riduzione delle tariffe di traghettamento degli automezzi.

L'azienda delle ferrovie dello Stato esercita i servizi di traghetto attraverso lo stretto di Messina in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che testualmente si riporta: « Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di una amministrazione autonoma... *omissis*... la navigazione attraverso lo Stretto di Messina ». Detta legge non pone alcuna limitazione né per quanto riguarda la navigazione né per quanto riguarda i mezzi da traghettare.

Il Ministro: SCALFARO.